

PROF. SILVIO PIVANO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO

GLI STUDI DI PAPIROLOGIA GIURIDICA  
E LA SCIENZA ITALIANA

PROLUSIONE LETTA NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO  
IL 17 GENNAIO 1923



Opusc. PA-I-2174



ESTRATTO DALLA RIVISTA "AEGYPTUS", ANNO IV, N. 4  
1923

84392

48119/2174

## Gli studi di papirologia giuridica e la scienza italiana. (\*)

**I**n un anno imprecisato, ma prossimo, come sembra, al 1820 (1), — mentre durava tuttavia in Egitto il fervore per le ricerche archeologiche, che la grande impresa napoleonica vi aveva suscitato, — alcuni Arabi, secondo si narra, ritrovavano in una giara di terra, fra mezzo alle caverne sepolcrali dell'antica Tebe, un considerevole gruppo di papiri, greci ed egizi, e li vendevano a vari Europei, fra i quali erano due inglesi, il Grey e il Salt, il console di Svezia in Egitto, D'Anastasy, il Casati, e il nostro piemontese Drovetti (2).

Intorno alla medesima epoca, ma in circostanze non ugualmente note, o quanto meno non suffragate da una tradizione pari alla precedente (3), altri papiri erano scoperti nel basso Egitto, nella

(\*) È il titolo della prelezione da me tenuta nella R. Università di Torino, il 17 gennaio del corrente anno. La pubblico così come l'ho detta, corredandola soltanto di note nei luoghi opportuni.

(1) Nell'agosto 1820 (non 1821, come ordinariamente si scrive), la collezione Drovetti era già in deposito nel porto di Livorno. Vedi le *Lettere del conte Carlo Vidua pubblicate da Cesare Balbo*, Torino, 1834, t. II, lettera n. 39, 3 agosto 1820, pag. 209; e lettera n. 41, 6 agosto 1820, pag. 241.

(2) Sono i nomi ricordati dal SAINT MARTIN nel *Journal des Savans* del settembre 1822, pag. 556, e ripetuti dal Peyron nelle *Memorie della R. Accad. delle Sc. di Torino*, vol. XXIX, pag. 76. Il Peyron aggiunge: « ... e forse ad altri ancora ».

(3) È l'osservazione fatta anche dal WILCKEN nella sua recente opera *Urkunden der Ptolemäerzeit (ältere Funde)*, I, 1922, pag. 1-2. Soltanto per analogia coi papiri tebani, pubblicati dall'illustre suo zio, Bernardino Peyron aveva potuto formare l'ipotesi che anche i papiri memfitici fossero stati ritrovati dagli Arabi « in un vaso », nell'ipogeo della famiglia di Tolomeo (*Mem. Acc. Sc. Tor.*, s. II, t. III, 1841, pag. 2).

città e nel distretto di Memfi, e anch'essi erano offerti in vendita agli stessi raccoglitori europei, che furono qui particolarmente il Salt, il D'Anastasy, e ancora il nostro Drovetti (1).

Così, a traverso questi compratori di differenti nazioni, quei primi gruppi di papiri tebani e memfitici erano portati in Europa, e presto se ne arricchivano i Musei e i Regi Gabinetti di Londra, di Parigi, di Berlino, di Vienna, di Leida, di Roma e della nostra Torino.

A prescindere dalla così detta *charta borgiana*, un isolato papiro greco acquistato da un commerciante in Egitto nel 1778, e da lui inviato a Roma, al card. Stefano Borgia (2), era quella la prima volta che un così notevole numero di papiri greci giungeva in occidente (3); onde si comprende il vivo interesse tosto suscitato fra gli studiosi. Uno dei papiri di proprietà del D'Anastasy era tosto pubblicato, nel 1821, a Berlino, dal Böckh, con un facsimile in litografia (4); e rapidamente esauritasi l'edizione tedesca, di cui era stata assai larga l'eco nella dottrina (5), il papiro era riprodotto l'anno seguente, in Francia, dal Jomard, in uno studio col titolo: « *Éclaircissemens sur un contrat de vente égyptien* » (6).

(1) U. WILCKEN, *Urkunden der Ptolemäerzeit* cit., pag. 3.

(2) È il noto papiro pubblicato nel 1788 dal SCHÖW, *Charta papyracea graece scripta Musei Borgiani Velitris qua series incolarum Ptolemaidis Arsinoiticae in aggeribus et fossis operantium exhibetur*, Romae, MDCCCLXXXVIII; l'ultima riedizione in PREISIGKE, *Sammelbuch* 5124.

(3) I papiri scoperti durante l'epoca napoleonica erano stati difatti tutti egizi, nessuno greco. La loro illustrazione è contenuta nel vol. I della famosa raccolta: *Description de l'Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'Armée française*, t. I, 1809, *Antiquités-Descriptions*, pag. 357-67, 369-76.

(4) A. BÖCKH, *Erklärung einer aegyptischen Urkunde auf Papyrus in griechischer Cursivschrift vom Jahre 104 vor der christl. Zeitrechnung mit einer Tafel in Steindruck*, Berlin, 1821. L'edizione fu fatta sul facsimile spedito dall'Egitto all'Accademia di Berlino dal generale Minutoli.

(5) Alludo particolarmente agli ampi rendiconti pubblicati dal JOMARD nella *Revue encyclopédique* del maggio 1821; e dal SAINT MARTIN nel *Journal des Savans* del settembre del medesimo anno, pag. 534-546; nonchè allo studio dello CHAMPOLLION, *Éclaircissemens historiques sur le papyrus grec trouvé en Égypte et connu sous le nom de contrat de Ptolémaïs*, Paris, 1821.

(6) E. F. JOMARD, *Éclaircissemens sur un contrat de vente égyptien*, Paris, 1822. Per la nuova edizione, il Jomard potè valersi, oltre che del facsimile del generale Minutoli, riprodotto in litografia dal Böckh (vedi sopra, in questa stessa pagina, la nota 4), anche di un altro facsimile, inviatogli dal Drovetti, allora console di Francia in Egitto.

Dei papiri di proprietà del Casati, tre erano illustrati nel settembre 1822, dal Saint Martin, in un articolo pubblicato nel *Journal des Savans*, col titolo: « *Notice sur quelques manuscrits grecs apportés récemment de l'Égypte* » (1). Dei papiri di proprietà del Grey le informazioni erano fornite, nel 1823, dal dott. Young, nel suo saggio: « *An account of some recent discoveries in hieroglyphical Literature and Egyptian Antiquities* », aggiuntavi la traduzione di cinque papiri inediti, greci ed egiziani (2).

A Torino i papiri della collezione Drovetti, formanti parte del ricchissimo materiale archeologico riunito da lui, giungevano nell'autunno 1822 (3). Nel successivo anno 1823 il cav. Cordero di S. Quintino descriveva tutta la collezione nel *Giornale arcadico* (4). E forse già in quel medesimo anno il prezioso materiale era posto a disposizione degli studiosi; e i papiri greci trovavano poco di poi un editore e un illustratore incomparabile nell'abate Amedeo Peyron, insigne maestro di filologia greca in questa nostra Università di Torino (5).

Compiono così a un di presso cento anni da quegli avvenimenti memorabili, dai quali la papirologia può ben dirsi aver preso le mosse; onde le modeste cose che sono per dire, se si riguardano sotto questo punto di vista, possono elevarsi a significazione più alta, ed assumere il carattere di una commemorazione centenaria.

\*  
\*\*

E di commemorazione è particolarmente ben degna l'opera del Peyron. In tutto quel periodo, in Italia e fuori d'Italia, per vastità di mole, per profondità d'indagine, ma soprattutto per pene-

(1) *Journal des Savans*, settembre 1822, pag. 555-567.

(2) La illustrazione dei papiri del Grey è fatta dallo Young nel cap. V della sua opera, pag. 55-64: *Illustrations of the manuscripts brought from Egypt by Mr. Grey*.

(3) Per tutto quanto riflette la collezione Drovetti si vedano ora le due diligenti note pubblicate dal dott. G. BOTTI, *La collezione Drovetti e i papiri del R. Museo egizio in Torino*, in *Rendic. Accad. Lincei*, Roma, 1922, XXX, pag. 128-35, 143-49.

(4) G. CORDERO DI S. QUINTINO, *Notizie intorno alla collezione di antichità egizie del cav. Drovetti*, nel *Giornale arcadico*, XIX, parte 2<sup>a</sup>, Roma, 1823, pag. 180-208.

(5) La prima comunicazione del Peyron all'Accademia delle Scienze di Torino è del marzo 1824. Cfr. le *Mem. della R. Accad.* cit., XXIX, pag. 75: « ... così tre papiri, ch'io vi lessi in marzo, ecc. ».

trazione sagace delle vie che poi la papirologia avrebbe seguite, l'opera non ha quale la superi; anzi non ha quale l'uguagli. Se difatti, in un primo momento, il Peyron, non altrimenti che poco innanzi il Young (1), parve di preferenza attratto dal problema linguistico, e nei papiri nuovi scoperti, demotici e greci, dei quali i greci apparivano essere, per la maggior parte, la copia dei corrispondenti demotici. vide soprattutto il mezzo per penetrare adentro al mistero dell'antica lingua egizia, che lo Champollion aveva allora allora dischiuso (2), — appartiene a questo primo periodo il suo *Saggio di studi sopra papiri, codici cofti, e uno stelo trilingue*, presentato all'Accademia delle Scienze di Torino il 27 maggio 1824 (3), — in un secondo momento invece, rivoltosi tutto allo studio e alla pubblicazione dei papiri greci, egli vide tutta la luce che da quegli « a primo aspetto umili » documenti poteva derivare « su la religione, la giurisprudenza, la costituzione, le magistrature, i costumi, e a traverso di essi la filosofia stessa dell'antica storia tolemaica » (4); e ne preparò quella superba edizione critica in cui, anche oggi, non sappiamo se più ammirare l'esattezza del testo o la sapienza del magistrale commento (5).

Veramente degna ed imponente l'opera del Peyron apparve del resto già ai contemporanei, dei quali un francese, il Letronne,

(1) TH. YOUNG, op. cit., pag. 56 sgg., specialmente alle pag. 60-63.

(2) La famosa lettera dello Champollion al Dacier « sur les hiéroglyphes phonétiques » è del 1822; e del successivo anno 1823 il *Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens*.

(3) *Mem. Accad. Tor.*, XXIX, pag. 70-82. — In tale primo *Saggio* appunto il Peyron, rivolto « ai dotti Europei, possessori di greci e di demotici papiri » (pag. 76), li invitava ad adoperarsi a scoprire anche quegli altri che la tradizione degli Arabi e l'esame dei papiri già noti facevano presumere che stessero tutti insieme raccolti, « sicchè non più il solo monumento di Rosetta, ma ancora i contratti bilingui ci abbiano a guidare allo studio della lingua egizia ». Parimenti poco dopo, nella stessa pag. 76: « Con tal ordine di studi ci procacceremo papiri bilingui, e procederemo nella ricerca dell'antica lingua egizia ».

(4) *Mem. Accad. Tor.*, XXXI, pag. 10.

(5) L'edizione è in due parti, la prima pubblicata nelle *Mem. della R. Accad. delle Sc. di Torino*, vol. XXXI, pag. 9-188; la seconda nelle stesse *Memorie*, vol. XXXIII, pag. 1-80; ed ha il titolo: *Papyri graeci R. Musei Aegyptii Taurinensis editi atque illustrati ab AMEDEO PEYRON*. Precede un'ampia prefazione latina (vol. XXXI, pag. 9-31). Seguono i 13 papiri, con un frammento di un 14<sup>o</sup>, accompagnati ciascuno da un ampio commento, parimenti in latino.

competentissimo in questi studi, non ristava dal rendere elogio all'« editore sapiente » dei papiri torinesi, al filologo insigne, che nessuna difficoltà aveva lasciata intentata « sans en donner une explication suffisante » (1); e pubblicatisi poco di poi, ma con parecchie mende, tre papiri di Vienna dal Petrettini (2), esprimeva l'augurio che l'edizione fosse riassunta dal Peyron, « qui par son premier mémoire sur les papyrus de Turin a montré une sagacité si judicieuse et une connaissance aussi profonde que exacte de ce genre de monumens » (3); — mentre un altro francese, Emilio Egger, parlando in una solenne adunanza dell'importanza degli studi papirologici e delle benemeritenze di chi li coltiva (4), poneva in primo luogo il nome e l'opera del Peyron (5), che più tardi non esitava a definire « un véritable initiateur » in questi studi (6).

Piace di ricordare questi tributi di omaggio di due fra i maggiori papirologi di Francia al nostro primo papirologo d'Italia (7). Piace di constatare che, proprio agli inizi della scienza papirolo-

(1) J. A. LETRONNE, negli ampi rendiconti della prima e della seconda parte dell'opera del Peyron, pubblicati nel *Journal des Savans* dell'ottobre 1827, pag. 614-22, e del febbraio 1828, pag. 102-111. (Vedi specialmente, nell'annata 1827, le pagine 616-17, nell'annata 1828 la pag. 106).

(2) GIOV. PETRETTINI, *Papiri greco-egizi ed altri greci monumenti dell' i. r. Museo di Corte, Vienna*, 1826.

(3) J. A. LETRONNE, nel *Journal des Savans* cit., 1828, pag. 487. — Effettivamente il Peyron stava ripubblicando in quei giorni due dei tre papiri del Petrettini (nelle *Mem. dell'Accad. delle Sc. di Tor.*, vol. XXXIII, pag. 151: *Illustraz. di due papiri greco-egizi dell' i. r. Museo di Vienna*); onde il Letronne, venuto in possesso della nuova edizione, vivamente se ne compiacceva in un'aggiunta al suo articolo, lieto soprattutto che le sue osservazioni e quelle del Peyron si fossero pressochè in tutto incontrate (*Journal des Savans* cit., 1828, pag. 489-90).

(4) E. EGGER, *De quelques textes grecs inédits récemment trouvés sur des papyrus grecs qui proviennent de l'Égypte*, Paris, imprimerie Dupont; con l'annotazione: « Ce mémoire a été lu à la réunion trimestrielle des Cinq Académies le 7 octobre 1857 ».

(5) E. EGGER, op. cit., pag. 5.

(6) Nella necrologia scritta di lui nel *Journal des Débats* dell'8 maggio 1870.

(7) Altri omaggi non sarebbe difficile aggiungere, e particolarmente quello di un altro grande papirologo francese, il Brunet de Presle, nell'edizione dei papiri parigini, che già il Letronne aveva preparato. (Vedi BRUNET DE PRESLE, *Notices et textes des Papyrus grecs du Musée du Louvre et de la Biblioth. impér.*, in *Notices et extraits des manuscrits de la Bibl. impér. et autres Bibl.*, XVIII, pag. 12, 25, 157-58, 161, 163-64, 169, 211-12, 217 ecc.).

gica, vi sia un nome dei nostri: certo il più grande di quanti la storia di quegli anni, in questi studi, ricordi. Piace infine di dire che col Peyron non è soltanto la papirologia in genere, che si viene formando, ma è la papirologia *giuridica* che mette profonde le basi, e cioè proprio quella di cui, oggi, qui, stiamo parlando.

Poichè questo conviene che sia bene affermato: che, mentre a taluno, pure diligentissimo nel rendere conto di questi studi, è potuto sembrare che i papiri di questo periodo non interessassero che scarsamente il diritto — alludo ad una osservazione del De Ruggiero (1) — i papiri invece pubblicati dal Peyron sono tutti ed essenzialmente giuridici, e contengono una somma di notizie preziose, talune delle quali ci sarebbero altrimenti ignote, alle quali inoltre il Peyron ha saputo dare rilievo col magistrale commento.

Qualche specificazione può non essere inutile. I papiri pubblicati dal Peyron sono, com'è noto, complessivamente 13, oltre a un breve frammento di un 14°. Di essi un notevole gruppo riguardano la corporazione funeraria dei Coachiti (2). Il primo, assai ampio, su dieci colonne, di complessive 311 linee, ci pone innanzi gli atti della lunghissima lite agitata fra Hermias, ufficiale di cavalleria in Ombo, ed Oro e i suoi colleghi Coachiti, per la proprietà di una casa in Tebe. Orbene, a traverso gli atti di questa interminabile lite (a. 126-117 av. Cr.), e le diverse magistrature davanti alle quali essa viene successivamente portata, noi giungiamo a conoscere gran parte dell'ordinamento processuale egizio, nel periodo dei Tolomei; e in particolare la natura e il funzionamento del tribunale dei crematisti, la sua composizione, la sua competenza,

(1) R. DE RUGGIERO, *Il diritto romano e la papirologia*, nel *Bull. Ist. Dir. Rom.*, XIV, 1901, pag. 63-64, dove l'A. ricorda il periodo di tempo « quando ancora in Italia, non ricca di collezioni proprie, se si eccettuino la così detta *Charta borgiana*, i papiri ravennati, i *Volumina herculanensia*, e frammenti sparsi nella Biblioteca Vaticana e nel Museo egizio di Torino, ove i monumenti giuridici sono ben pochi, nessuno aveva pensato all'importanza giuridica dei papiri ». Ora, per quanto riguarda il Museo di Torino, non si tratta di frammenti sparsi, ma di documenti integri e ben conservati (uno solo è frammentario); fra di essi i monumenti giuridici non sono ben pochi, ma riguardano tutti il diritto; nè infine può dirsi che nessuno avesse mai pensato alla loro importanza giuridica, poichè invece questa era stata messa in piena luce dal Peyron.

(2) Complessivamente 5, ai quali aggiungendosi quelli di altre collezioni europee, venuti in luce in quello stesso periodo, si ha un insieme di 14 papiri, noti al Peyron, e riguardanti quest'unica corporazione (*Mem. Acc. Tor. cit.*, XXXI, pag. 23).

e la speciale caratteristica di mobilità da luogo a luogo, tale da far pensare — e il Peyron vi ha per primo pensato — ai *missi dominici* e ai *missi discurrentes*, poi così diffusi in Europa nel periodo carolingio (1).

Quest'ambito processuale non è del resto il solo, e forse nemmeno il più importante, dei vari campi in cui il Peyron ha approfondito l'esame. La specificazione delle figure e dei poteri dei singoli funzionari pubblici che i papiri torinesi ci pongono dinanzi (epistratego, stratego, epistate, agoranomo, nomarca, ecc.); la divisione del suolo egizio, così agli effetti economico-agrari, come a quelli politico-amministrativi; i sistemi in uso per le monete, i pesi e le misure: temi, taluno dei quali il Letronne aveva già affrontato, soprattutto con la scorta degli antichi monumenti epigrafici (2), sono da lui trattati con una perspicuità sorprendente (3). Nè minore è l'acume delle pagine in cui, a traverso le brevi parole del PTor. n. 1: « ἐκ τοῦ τῆς χώρας νόμου μέρη » sono esattamente intesi i capitoli dell'antica legislazione egizia, anteriore ai Tolomei (4); o di quelle altre dove è illustrata la complessa materia delle liturgie: un tema poi ampiamente studiato dalla letteratura papirologica, sino ai di nostri (5), ma dove il Peyron ha saputo avere, sin da quei tempi, la percezione esatta così della varietà dell'oggetto su cui potevano gravare (6), come del particolare

(1) *Mem. Acc. Tor. cit.*, XXXI, pag. 99-109.

(2) J. A. LETRONNE, *Recherches pour servir à l'hist. de l'Égypte pendant la domination des Grecs et des Romains tirées des inscriptions grecques et latines*, Paris, 1823, pag. 263-96, specialmente alle pag. 278 ss.

(3) È il Letronne stesso che rende questo elogio al Peyron, anche là dove i risultati del Nostro differiscono da quelli prima raggiunti da lui (vedi il *Journal des Savans* cit., dell'ottobre 1827, soprattutto alla pag. 616, dove si parla delle singole magistrature egizie).

(4) *Mem. Acc. Tor.*, XXXI, pag. 123.

(5) Vedi da ultimo F. OERTEL, *Die Liturgie. Studien zur ptolemäischen u. kaiserl. Verwaltung Aegyptens*, Leipzig, 1917; e su di esso la recensione del De Francisci in *Aegyptus*, I, pag. 243-46.

(6) *Mem. Acc. Tor. cit.*, XXXI, pag. 85: « Quod ad λειτουργίας attinet, aio esse munera publica, quae ex adiunctis diiudicanda sunt. Sic Polybius vocem saepe usurpat de militaribus muneribus. Tum LXX Interpretes modo ad rem militarem, modo ad sacram, quandoque etiam ad res aulicas vocem accomodant; hic vero (relativamente ai Coachiti) de officiis sacris circa mortuos usurpatur, quemadmodum generatim de officiis sacerdotum aegyptiorum eam usurpaverat Diodorus Siculus, I, 21, scribens: τὰς τῶν θεῶν θραπέδας τε καὶ λειτουργίας ».

elemento della costrizione, sul quale, da ultimo, anche l'Oertel ha costruito la sua dottrina (1).

Ma vi è un campo in cui il Peyron ha rivelato anche meglio il suo spirito di penetrazione vivo e profondo; ed è quella difficile materia della tassazione e della registrazione degli atti pubblici, che costituisce certo una delle parti più brillanti del suo acuto commento. Per quanto la scienza papirologica fosse allora appena agli inizi, il tema era già stato trattato dal Böckh, dal Saint Martin e dallo Young, che sopra ho ricordati (2), e inoltre dal Buttman, che conviene qui aggiungere (3); l'attenzione di ciascuno dei quali era stata colpita dalle frequenti scritturazioni greche, apposte a margine o al piede dei papiri egizi da essi studiati. Ma nessuno di essi aveva colto nel segno. Il Böckh — a cui, per verità, il testo di una di tali scritturazioni era riuscito pressochè incompreso — aveva in un primo momento pensato non potersi trattare se non di una attestazione che il compratore aveva fatto iscrivere nel catasto il fondo acquistato, nell'atto in cui dichiarava di averne fatto l'acquisto (4). In un secondo momento, aiutato dal confronto con altre scritturazioni consimili, aveva ritenuto trattarsi invece del verbale di pagamento della tassa di vendita, e al tempo stesso della attestazione relativa (5). Il Saint Martin, dall'osservazione che queste scritturazioni comparivano essenzialmente sopra papiri redatti in lingua egizia, e i cui i contraenti erano egizi, aveva tratto la conseguenza che dovessero in tali casi le parti sottoporre l'atto al controllo dell'autorità greca, che vi apponeva la sua vidimazione (6). Il Buttman aveva parlato di pagamento della tassa di vendita e di registrazione, la quale ultima e la sua annotazione dovevano probabilmente servire di quietanza al compratore (7). Ma non aveva distinto sufficientemente i due atti; e per quanto avesse esattamente rilevato nello *πρωμα* studiato da lui, che l'ultima linea era di mano diversa e di data più tarda delle precedenti (8),

(1) F. OERTEL, *op. cit.*, Introduzione, pag. 3.

(2) Vedi sopra pag. 246-47.

(3) PH. BUTTMANN, *Erklärung der griech. Beischrift auf einem ägyptischen Papyrus aus der Minutoli'schen Sammlung*, Berlin, 1824.

(4) A. BÖCKH, *Erklärung einer aegypt. Urk.* cit., pag. 32.

(5) Questa seconda opinione del Böckh è riferita dal Buttman nel suo studio citato: *Erklärung der griech. Beischrift*, pag. 24.

(6) J. SAINT MARTIN, nel *Journal des Savans* cit., 1822, pag. 562.

(7) PH. BUTTMANN, *Erklärung* cit., pag. 18-19.

(8) PH. BUTTMANN, *Erklärung* cit., pag. 3, 18-19.

non aveva tuttavia portata questa osservazione a più avanzata conseguenza, ed aveva interpretata l'apposizione in essa comparente, a lato del nome del sottoscrittore Apollonio: Ἀπολλώνιος ὁ πρὸς τῷ γραφίῳ τοῦ περι Θεβας, come avente il semplice significato di Apollonio *scriba* del nomo di Tebe, a cui l'atto era stato presentato per la registrazione (1).

In queste incertezze della dottrina, il Peyron si ripropone in pieno la questione, e la ristudia dal fondo (2). L'espressione or ora ricordata: ὁ πρὸς τῷ γραφίῳ accompagnante il nome di Apollonio — non altrimenti che il nome di altri sottoscrittore in altri papiri — appare a lui non definire soltanto le modeste funzioni di *scriba* del sottoscrittore: si bene invece quella di preposto ad un particolare ufficio, detto appunto γραφίον ο γραφεῖον (3), del quale egli cerca di precisare la speciale natura, ed anche taluni particolari dettagli. Premesso che la conoscenza di un tale ufficio aveva potuto sfuggire al Böckh e al Buttman, che avevano avuto tra mano un solo papiro, quello berlinese (4), egli adduce ben altri quattro papiri demotici, due del Museo di Parigi, due del Museo di Torino (il secondo frammentario), in tutti i quali vi è ai piedi la registrazione autografa, o dello stesso Apollonio, o di altro preposto al γραφεῖον. Era questo adunque il vero ufficio di registrazione: quello a cui, nel periodo tolemaico, tutti i contratti egizi dovevano essere presentati per essere validi, secondo il preciso disposto di quell'editto (πρόσταγμα), che appunto i papiri torinesi ci hanno fatto

(1) PH. BUTTMANN, *Erklärung* cit., pag. 18: «... Also ist ὁ πρὸς τῷ γραφίῳ der Schreiber; und zwar ist er es von dem Thebaischen Nomos». Ivi, pag. 19, nota 1, il Buttman riferisce anche un'opinione del Böckh, basata sopra una diversa lettura del testo (ἀπογραφή in luogo di ἀναγραφή), nel senso che Apollonio fosse il capo degli scrivani (der Oberschreiber), che per autenticazione sottosegnava: μετελήφα εἰς ἀπογραφὴν la copia in pulito, fatta d'altra mano, e cioè da uno dei suoi dipendenti («... von anderer Hand, nemlich von einem seiner Leute, sauber geschriebene Kopie»), come a dire: io ho preso parte alla copia, cioè io l'ho curata («... gls. ich habe zu der Abschrift theilgenommen, d. h. habe sie besorgt»); opinione anche meno sostenibile di quella del Buttman, e che questi giustamente combatte.

(2) *Mem. Acc. Tor.* cit., XXXI, pag. 152-165.

(3) *Mem.* cit., pag. 161: «... Hic vero τὸ γραφίον dicitur locus in quo οἱ γραφεῖς amanuenses suo defungebantur officio demotica instrumenta in tabulas referentes... Huiusce officii princeps appellabatur ὁ πρὸς τῷ Γραφίῳ τοῦ Περιθεβας praefectus Graphio Peri-Thebarum etc.».

(4) *Mem. Acc. Tor.* cit., XXXI, pag. 159.

conoscere: «... [πρόσταγμα] περί τοῦ τὰ μὴ ἀναγεγραμμένα ἀιγύπτια συναλλάγματα ἄκυρα εἶναι » (1).

Da questa parte ultima della scritturazione, contenente la registrazione, il Peyron nettamente distingue, nei papiri addotti, la parte che precede, di mano diversa e di data anteriore (2); ed anche osserva come vi siano dei casi in cui compare soltanto l'una o l'altra delle due scritturazioni, prova evidente della loro indipendenza (3). Nella intelligenza della prima di esse, egli, per verità, non coglie nel segno; e tratto fuor di strada da una errata interpretazione della voce διαγραφή (4), che egli stesso, sebbene indarno, tentò poi di correggere (5), pensa ad una annotazione nelle tavole del trapezita del riparto del tributo fondiario fra i vari proprietari del fondo venduto (6). Sul quale terreno non può naturalmente essere seguito. — Ma l'esatta comprensione della seconda delle due scritturazioni; il chiaro avvicinamento ad essa del πρόσταγμα che dichiarava invalidi i contratti egizi non registrati (7); la precedente

(1) PTor. I, IV, lin. 13-15; e la corrispondente illustrazione del Peyron nelle *Mem. Acc. Tor.*, XXXI, pag. 121-23.

(2) *Mem. Acc. Tor.*, XXXI, pag. 159-60. La differenza fra le due date era già stata rilevata, come ho detto, dal BUTTMANN, *Erklärung* cit., pag. 19. Il Peyron estende l'osservazione anche agli altri papiri.

(3) *Mem. Acc. Tor.*, XXXI, pag. 159-60.

(4) *Mem. Acc. Tor.*, XXXI, pag. 156: «... Atqui διαγραφή erat pecuniae [impositae] in varia capita partitio, ac partitionis inscriptio in tabulas ».

(5) *Mem. Acc. Tor.*, XXXIII, pag. 169.

(6) *Mem. Acc. Tor.*, XXXI, pag. 155. Il Peyron ricorda l'estremo frazionamento dei fondi presso gli Egizi, e domanda: «... nonne hisce in distractionibus necesse erat ut publica auctoritas intercederet, quae suum cuique segmento tributum definiret, illudque pro varia fundorum venalium qualitate? Nonne nova tributis in varia capita partitio referenda erat in tabulas publicas? Quasnam vero tabulas excogitabimus, aut quam auctoritatem, nisi illam Trapezitae? ».

(7) La difficoltà di intendere correttamente il πρόσταγμα, quale obbligo di registrazione di tutti i contratti egizi, perchè fossero validi, si può desumere dal fatto che il Peyron stesso da prima non era riuscito a superarla. Nel primo *Saggio di studi sopra i papiri* egli aveva difatti creduto che si trattasse di « una legge che gli strumenti prodotti non facevano fede perchè dettati in greco » (*Mem. Acc. Tor.*, XXIX, pag. 73). E soltanto in seguito, assunta conoscenza così del pubblico ufficio del γραφεῖον, come del significato tecnico del verbo ἀναγράφω (lat. *perscribere, referre in acta, in registrum*), poté pervenire alla corretta interpretazione che ricordo sopra nel testo (*ib.*, XXXI, pag. 121-23). — Sul problema vedi ora J. PARTSCH, *Die griech. Publizität der Grundstücks-verträge im Ptolemäerrecht*, in *Festschrift Lenel*, pag. 178 sgg.

esatta interpretazione della voce γραφεῖον come l'ufficio pubblico a cui tutti gli atti egizi dovevano essere presentati per la registrazione: queste ed altre deduzioni, informazioni e notizie, desunte anche dalla corrispondenza fra due pubblici funzionari, che i papiri di Parigi ci hanno tramandato (1), costituiscono un insieme di risultati veramente preziosi, e tali da recar meraviglia che con così tenui mezzi il Peyron li abbia potuto raggiungere.

Onde, a ragione, il Mitteis, che già per il diritto processuale tolemaico aveva detto *fondamentale* la trattazione del Peyron intorno al tribunale dei crematisti (2), anche in questa parte, della tassazione e registrazione dei documenti, rinvia in nota, in primo luogo, al Peyron e al suo acuto commento (3).

E certamente soltanto chi, come il Nostro, aveva già dato mirabile segno di sapienza giuridica con la pubblicazione l'anno innanzi compiuta dei frammenti inediti del Codice Teodosiano (4), e non minor segno di sapienza filologica con le opere che ancora giovanissimo lo avevano chiamato alla cattedra di filologia greca in questa nostra Università di Torino (5), poteva raggiungere vette così difficili e così elevate. Poichè questo conviene che sia detto in genere della papirologia giuridica, tanto in quei primi inizi, quanto in seguito, nei tempi del suo maggiore sviluppo; e

(1) Sono i due papiri originariamente designati, nella collezione del Salt, e quindi anche dal Peyron, coi numeri V e VI; e poi riuniti nell'edizione del Brunet de Presle sotto l'unico numero 65, come esemplari identici della risposta fatta da un funzionario Panisco ad un altro funzionario Tolomeo, su la registrazione degli atti egiziani. Secondo tale risposta la pratica di tale registrazione apparirebbe risalire all'a. 36 di Tolomeo Filometore (146-45 av. Cr.; PEYRON, *Mem. Acc. Tor.*, XXXI, pag. 157-58). — È noto invece che si tratta di istituto molto più antico, e già attestato dal PTebt. 279 per l'a. 231 av. Cr. Vedi in argomento MITTEIS, *Grundzüge d. Papyrusk.*, p. 80.

(2) L. MITTEIS, *Grundzüge d. Papyrusk.*, pag. 1, nella premessa bibliografica al cap. I: «... so der (grundlegende) Kommentar von A. Peyron zu Tor. I, pag. 91-102 (über die Chrematisten) ».

(3) L. MITTEIS, *Grundzüge* cit., pag. 79, n. 1.

(4) *Codicis Theodosiani Fragmenta inedita ex codice palimpsesto Biblioth. R. Taurin. Athenaei*, nelle *Mem. Acc. Tor.*, XXVIII, pag. 137-330.

(5) Il Peyron fu incaricato dell'insegnamento della filologia greca e delle lingue orientali nell'Università di Torino a soli 23 anni, nel 1808; e promosso ordinario nel 1815. L'elenco delle sue opere, e un cenno della sua vita, in A. MANNO, *L'opera cinquantenaria della R. Deputaz. di st. patria di Torino*, Torino, 1884, pag. 334.

cioè che essa raggiunge veramente i suoi scopi quando nei suoi cultori si accompagnino e la salda preparazione filologica, che porta alla esatta intelligenza del testo in esame, e dove occorra anche alla sua emenda e alla sua integrazione, e la sicura preparazione giuridica, che dal testo sappia trarre tutto ciò che il testo può dare, e i risultati così raggiunti sappia comporre entro le linee delle informazioni già conosciute.

\*  
\*  
\*

All'opera di Amedeo Peyron, che nel 1827 si era completata con la ricordata « illustrazione » dei papiri di Zoide (1), fa seguito nella letteratura papirologica italiana, a distanza di una quindicina d'anni, nel 1841, l'opera del nipote Bernardino Peyron, il quale « confortato — com'egli stesso ci dice — dall'esempio e dalla direzione dell'illustre suo zio » (2), riuniva e pubblicava in quell'anno, facendoli precedere da un ampio commento, sia i papiri greci del Museo britannico di Londra, già pubblicati nel 1839 dal Forshall (3), sia quelli Vaticani editi nel 1831-33 dal Mai, nei volumi IV e V della sua famosa raccolta di classici (4).

A differenza dai papiri torinesi, appartenenti pressochè tutti al gruppo tebano (5), questi, londinesi e vaticani, provengono dal Serapeo di Memfi (6). Inoltre, mentre quei primi hanno contenuto essenzialmente giuridico, questi non riguardano che per eccezione

(1) Vedi sopra pag. 249, n. 3. L' *Illustrazione* è pubblicata nel vol. XXXIII delle *Mem. dell'Acc. delle Sc. di Torino*, del 1829, ma era stata « letta » assai prima « nell'adunanza delli 20 dicembre 1827 ».

(2) B. PEYRON, *Papiri greci del Museo britannico di Londra e della Bibl. Vaticana*, in *Mem. Acc. Tor.*, s. II, t. III, 1841, pag. 2.

(3) JOSIAH FORSHALL, *Description of the greek papyri in the British Museum*, 1839.

(4) *Classicorum Auctorum e Vaticanis codicibus editorum collectio*, t. IV, pag. 442-47, t. V, pag. 600-604. — Nel t. V, pag. 350-61, erano stati pubblicati dal Mai anche due altri papiri memfitici, che il Peyron ha ommessi, e furono poi ristampati e commentati da G. LUMBROSO nella *Seconda lettera a Gaspare Gorresio*, negli *Atti Accad. Sc. Tor.*, III, 1868, pp. 555-62.

(5) Forma eccezione il solo PTor. n. XIII, proveniente da Memfi, intorno al quale vedi A. PEYRON, nelle *Mem. Acc. Tor.* cit., XXXIII, pag. 69-70; e da ultimo U. WILCKEN, *Urk. der Ptolemäerzeit* cit., pag. 3.

(6) B. PEYRON, *Papiri greci* cit., pag. 2 ss.; U. WILCKEN, *Urk. d. Ptolemäerzeit* cit., pag. 1-4.

il diritto (1). Tuttavia l'opera merita ugualmente ricordo ed elogio, anche in questa nostra rassegna, sia per il rigore critico a cui è ispirata; sia perchè informazioni e rilievi giuridici, quantunque scarsi, tuttavia non mancano (2); sia infine perchè — unitamente agli studi papirologici del Lumbroso, di una trentina d'anni più tardi (3), e alla edizione di un nuovo papiro memfitico, ad opera del Ceriani, del 1876 (4) — vale a colmare, almeno in parte, l'ampia lacuna di oltre cinquant'anni, che separa i primi studi di papirologia in Italia dalla loro rigogliosa ripresa, dopo che le fortunate scoperte di migliaia di papiri a Medinet-el-Fayûm ebbero offerto al rifiorire di questi studi il necessario alimento.

Ho nominato il Lumbroso ed il Ceriani; e chiedo di fermarmi un momento. In verità, per il Ceriani, può bastare anche il cenno che ho dato. Egli ha pubblicato, nel 1876, come ho detto, in Milano, un nuovo papiro, che non è se non uno dei tanti reclami delle famose gemelle del Serapeo di Memfi, per ottenere le prestazioni ad esse dovute (5). Di questo reclamo esistevano già quattro abbozzi, due fra i papiri di Parigi, due fra quelli di Leida. Il papiro non ha quindi molto interesse; nè il Ceriani ha potuto dotarlo di ampio commento (6).

Non così per il Lumbroso. Gli studi papirologici pubblicati da

(1) Per la maggior parte (complessivamente 15) riguardano la famosa pratica delle due gemelle diretta ad ottenere le prestazioni di olio e di pane ad esse dovute per le liturgie prestate nel gran Serapeo di Memfi. È un succedersi di suppliche indirizzate dalle due gemelle, o dal loro protettore Tolomeo, al re, o al ὑποδιοικητής Serapione, per il soddisfacimento di quanto era loro dovuto, e viene difatti in fine concesso.

(2) Questo specialmente per quanto riguarda gli « ordini amministrativi », con la specificazione dei singoli uffici, dei quali, in fine, è dato anche un *Indice* (*Mem. cit.*, pag. 109).

(3) Il primo è del 1867; ed è la *Lettera al sig. prof. Gaspare Gorresio intorno ad alcuni punti della storia dei Tolemei*, pubblicata negli *Atti Acc. Sc. Tor.*, III, pag. 144-61.

(4) A. CERIANI, *Un papiro greco del 162 av. Cr.*, nei *Rend. Ist. Lomb.*, s. II, vol. IX, 1876, pag. 582-84. — Ripubblicato ora negli *Urk. d. Ptolemäerzeit* cit., I, n. 46.

(5) Vedi sopra, in questa stessa pagina, la nota 1.

(6) Come osserva il Ceriani, il papiro milanese, in confronto degli abbozzi precedenti, del Louvre e di Leida, ha tuttavia il pregio di essere completo: inoltre è quello che fu effettivamente presentato all'ὑποδιοικητής Serapione, avendo nel *verso* l'annotazione che lo rinvia a Mennide, curatore (dei templi), perchè soddisfi al reclamo.

lui, fra gli anni 1867 e 1870, costituiscono veramente, e per l'epoca in cui furono scritti, e per talune parti del loro contenuto, una delle pietre miliari della nostra disciplina (1). Piace soprattutto di ricordare, per la sua importanza giuridica, l'acuto commento al papiro O di Leida (2), che restituito dal Lumbroso alla sua esatta lezione (3), gli ha suggerito il felice ravvicinamento, poi esteso a tanti altri campi, tra la formola di pagamento che in esso compare e le corrispondenti formole latine dei papiri diplomatici del nostro Marini (4). Piace del pari di far presenti i suoi studi sui papiri di Torino (5), dove il Lumbroso ha potuto migliorare talune letture del Peyron (6), ed ha acutamente ripreso in esame la questione della registrazione degli atti demotici, apportandovi il contributo di nuove notizie intorno alle tasse da pagare, alla regia banca a cui dovevano essere pagate, ai vari funzionari preposti alla loro riscossione (7). Piace infine di rilevare come proprio presso al rigoglioso risorgere degli studi papirologici, per i nuovi copiosissimi materiali che l'Egitto avrebbe donati, il Lumbroso ritornasse alla prima feconda sorgente, dei papiri torinesi, e rinverdisse l'opera del loro insigne editore, da lui riconosciuto come Maestro (8).

(1) Sono gli articoli pubblicati dal Lumbroso, fra il 1867 e il 1870, negli *Atti dell'Accad. delle Scienze di Torino*; e cioè le quattro *Lettere al Gorresio*, t. III, pagg. 144, 549, e t. IV, pagg. 229, 521; gli *Analecta (Papiri greci)*, t. III, pag. 726; i *Docum. greci del R. Museo egizio di Torino*, t. IV, pag. 683-722; e lo studio *Sopra un papiro greco del tempo dei Lagidi che concerne l'agricoltura dell'Egitto*, t. V, pag. 207.

(2) *Atti Accad. Sc. Tor.*, III, *Analecta* cit., pag. 726-28.

(3) Il LEEMANS aveva letto: διὰ χειρὸς ἐξ (ἄρ)κου (C. LEEMANS, *Papyri graeci Musaei antiquarii publici Lugduni Batavi*, I, pag. 73). Il LUMBROSO corregge: διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου, valendosi anche del confronto coi due papiri di Parigi 21 e 21 bis.

(4) G. MARINI, *I papiri diplomatici*, n. CXV, pag. 175 (a. 540): «... per manus suprascripti emptoris... domi...». (Analogamente il n. CXVII, pag. 187). La prima idea di questi ravvicinamenti risale tuttavia al Brunet de Presle, editore dei papiri parigini (*Notices et textes* cit., pag. 247).

(5) *Atti Accad. Sc. Tor.*, IV, pag. 683-722.

(6) *Atti* cit., pag. 689-91.

(7) *Atti* cit., pag. 691-98.

(8) *Atti* cit., III, pag. 14 (*Lettera prima al Gorresio*): «... In queste pagine io mi propongo, sottoponendomi al giudizio del nostro Maestro negli studi greco-egizi ab. Amedeo Peyron, ecc.». Il Peyron era tuttora vivente. Morì poi il 27 aprile 1870.

\*  
\*\*

La rigogliosa ripresa degli studi papirologici seguì, come ho detto, alla fortunata scoperta di migliaia di papiri, nel 1877, in Egitto, in prossimità dell'antica Arsinoe, a nord dell'attuale Medinet-el-Fayûm.

Tutte quelle migliaia di papiri, ritornati improvvisamente alla luce — fra mezzo a cumuli di detriti e di rottami d'ogni maniera — d'un tratto avevano mostrato quale prodigioso archivio di antichi documenti fosse per essere il suolo egiziano. Il valore anche commerciale della scoperta, reso tosto noto agli indigeni dalle richieste di acquisto dei maggiori centri di studio di Europa, dava la spinta a nuove e meglio organizzate esplorazioni, prima ad opera degli indigeni stessi, poi ad opera di ricercatori europei, così che in breve tempo una imponente quantità di papiri era raccolta, tale da far comprendere che tutta la scienza dell'antichità egizia, e anzi la scienza dell'antichità in genere, ne sarebbe stata completamente rinnovata.

È un periodo di vero fervore di ricerche e di studi che d'allora si inizia, e tuttora continua, guadagnando, oltre l'Europa, l'America, e da ultimo anche la lontana Oceania.

Ora appunto si chiede, in tutto questo movimento di ricerche e di studi, quanta parte sia dovuta alla scienza italiana, sempre per ciò che riguarda il diritto.

Qui la mia esposizione, a voler essere completa, deve opportunamente dividersi in due parti distinte. L'attività, difatti, che si rivolge agli studi storici in genere, e a quelli papirologici in ispecie, può seguire una di queste due vie: o indirizzarsi alla ricerca e alla pubblicazione di nuove fonti, oppure proporsi lo studio di fonti già conosciute: — edizione, quindi, nel caso nostro, di nuovi papiri, oppure studio di papiri già editi: — due forme di attività che possono anche trovarsi felicemente congiunte nella stessa persona, ma che, almeno da un punto di vista formale, può essere opportuno di tenere disgiunte per una più efficace rappresentazione della materia che abbiamo in esame.

Di queste due forme di attività, da noi è preceduta quella dottrinale o scientifica, e cioè lo studio di papiri già editi. E anche noi seguiremo la medesima via.

E allora, in questo campo, — e a partire da un primo gruppo di studi e notizie intorno a frammenti di scritti di antichi giurecon-

sulti, che brani di pergamene egizie ci hanno fatto conoscere (1) — il nome che primo s'incontra è veramente augurale. È il nome del maggiore dei nostri romanisti, e forse dei nostri giuristi italiani viventi, e cioè quello del professore Vittorio Scialoja. Il quale, dopo di avere, fra il 1879 e il 1888, reso appunto conto dei frammenti di scritti di antichi giureconsulti sopra accennati, — che si erano venuti pubblicando a Berlino dal Mommsen e dal Krüger (2), a Parigi dal Dareste (3), a Vienna dal Pfaff e dall'Hofmann (4), — nel decennio successivo, e più specialmente fra il 1894 e il 1897, in una serie di note e di articoli intorno a papiri di varia epoca e contenuto, metteva in evidenza la grande importanza del nuovo campo di studi, acutamente mostrando quali preziosi risultati le discipline romanistiche sarebbero per ricavarne.

« Sui papiri egiziani dei Musei di Berlino, dell'arciduca Ranieri e della collezione di Ginevra — egli scriveva — richiamo l'attenzione dei romanisti. Molti di questi documenti si riferiscono al diritto; nè bisogna credere che solo quelli riportati nelle riviste

(1) Vedi le tre note seguenti.

(2) Nei *Monatsber. d. K. Akad. d. W. zu Berlin*, Juni 1879, pag. 501-18. Lo SCIALOJA ne dava tosto conto nell'*Arch. Giuridico* di quello stesso anno, vol. XXIII, pag. 461-66. — I due frammenti furono poi studiati, nella nostra dottrina italiana, dall'ALIBRANDI, negli *Studi e doc. di st. e dir.*, I, 1880, pag. 39-61, 169-90; II, 1881, pag. 61-70; e il primo di essi inoltre dal CANTARELLI, nel *BIDR.*, VII, 1894, pag. 27-37.

(3) Nella *Nouv. Revue hist. de droit fr. et étr.*, 1883, pag. 361-85. — Anche di questi nuovi testi lo Scialoja dava sollecito conto nella *Coltura* di quello stesso anno, vol. V, pag. 101-3. E anch'essi erano quasi contemporaneamente studiati dall'ALIBRANDI, negli *Studi cit.*, IV, pag. 125-42; e inoltre dal BUONAMICI nell'*Arch. Giurid.*, XXXI, pag. 333-38. (Vedi anche SCIALOJA, negli *Studi Senesi*, I, 1884, pag. 97-101, e ZOCCO-ROSA, nella *RISG.*, IV, 1887, pag. 53-58).

(4) Nelle *Mittheil. aus der Sammlung d. Papyrus Erz. Rainer*, IV, 1888. — È il noto *Fragmentum de formula fabiana* di cui lo Scialoja riproduceva, in quello stesso anno, il testo nel *BIDR.*, I, pag. 126-30, facendolo seguire da un *Sunto* del commento dei due editori, ad opera di GINO SEGRÈ (*ivi*, pag. 131-42). Poco dopo anche questo frammento era studiato dall'ALIBRANDI, in una breve notizia inviata al *BIDR.*, I, pag. 257-58, e poi nello studio pubblicato postumo fra le sue *Opere*, I, pag. 565-79. (Si vedano inoltre, sul « fragmentum », le *Osservazioni* del FERRINI, nei *Rend. Ist. Lomb.*, XXXIII, 1900, pag. 133-39; B. BIONDI, *Studi sulle actiones arbitrarie e l'arbitrium iudicis*, Palermo, 1913, pag. 26-31, e *BIDR.*, XXXII, pag. 70, n. 1; e da ultimo *Due osservazioni* dell'ALBERTARIO, negli *Annali dell'Univ. di Perugia*, XXXII, 1920).

giuridiche, e nelle collezioni del Bruns e del Girard, meritino l'attenzione degli studiosi di diritto romano » (1).

E intanto si metteva all'opera, e dava l'esempio; e in un primo limpido saggio sopra il testamento di C. Longino Castore, pubblicato poco innanzi dal Mommsen, apriva le vie, ripubblicandone il testo con alcune varianti, in parte suggeritegli dallo stesso primo editore, aggiuntavi la versione latina, ad opera di Pietro Bonfante (2); e più ancora istituendo taluni acuti raffronti fra quel testamento (del 189 d. Cr.) ed altri testamenti di epoca anche più tarda, in special modo desunti dalle note raccolte del Brisson e dello Spangenberg (3). — L'idea di questi raffronti era stata già posta innanzi dal Brunet de Presle e dal Lumbroso, coi risultati che ho ricordati (4); ma lo Scialoja ne forma la base della sua trattazione, o « lo studio più interessante », com'egli dice (5); — nè teme di servirsi per il confronto « anche di testamenti di data molto più recente »; e neppure si arresta « dinnanzi ai dubbi, anche giusti, circa l'autenticità di alcuni di essi »; perchè — egli scrive — « le formalità testamentarie si conservarono durante lungo tempo, con grande persistenza, anche quando avevano perduto l'intrinseco loro valore, e perchè relativamente alle formule non molto importa che il testamento sia genuino o falso, purchè la falsificazione sia anch'essa antica, o fatta in conformità di antichi documenti » (6). Giuste parole che gli costituivano un'anticipata difesa contro una immeritata censura mossagli più tardi dal Mommsen (7).

Uguale sicurezza lo Scialoja mostrava, in quello stesso periodo, nell'acuto commento al papiro giudiziario Cattaoui, pubblicato poco innanzi, in Alessandria d'Egitto, da un benemerito studioso italiano, il dott. Botti (8), riesaminando, a traverso di esso, tutta la

(1) *BIDR.*, vol. VIII, 1895, pag. 311. Le *Notizie* del Bullettino, da cui traggio le parole che riferisco nel testo, non sono firmate; ma sono notoriamente dello Scialoja, segretario perpetuo dell'Istituto.

(2) V. SCIALOJA, *Il testamento di C. Longino Castore*, nel *BIDR.*, VII, 1894, pag. 2-6.

(3) V. SCIALOJA, *Il testamento cit.*, pag. 6-7.

(4) Vedi sopra, pag. 258 n. 4.

(5) *Il testamento cit.*, pag. 6.

(6) *Il testamento cit.*, pag. 7.

(7) Nella *Zeitschrift d. S.-S.*, XV, 1895, pag. 201. — E, in argomento, nuovamente SCIALOJA, *Sul testam. di C. Longino Castore. Brevi note aggiunte*, nel *BIDR.*, IX, 1896, pag. 36-40.

(8) Nella *Rivista egiziana*, VI, 1894, pag. 529-33.

questione del matrimonio dei soldati romani, alla risoluzione della quale il papiro in esame ed altri pubblicati in quei medesimi anni avevano recato il contributo di nuove e precise notizie (1). Parimenti si dica della felice ricostruzione, fatta da lui, di due frammenti di Paolo, editi dai signori Grenfell e Hunt nella serie II<sup>a</sup> dei loro *Papiri greci* (2); nonché della scelta e del commento di una serie di *Testi e documenti giuridici* pubblicata in due riprese nel *Bullettino* (3), dove si avvicendano problemi di diritto sostanziale e problemi di diritto processuale, e fra i primi anche una locazione di due ballerine, dell'a. 237 d. Cr., riprodotta, come dice argutamente l'A., « non perchè presenti alcuna particolarità giuridica, ma perchè il soggetto può rompere la monotonia e rallegrare il lettore » (4).

Forse è opportuno di dire che in questi, come in altri studi papirologici dello Scialoja (5), non si tratta di lavori di ampia mole;

(1) V. SCIALOJA, *Il papiro giudiziario Cattaoui e il matrimonio dei soldati romani*, nel *BIDR.*, VIII, 1895, pag. 155-68.

(2) V. SCIALOJA, *Osservazioni sui framm. giurid. testè editi dai sigg. Grenfell e Hunt*, nei *Rend. Accad. Lincei* del 20 giugno 1897, s. V, vol. VI, pag. 236-40. — I due editori avevano già pensato che la doppia citazione di Labeone, che ricorre nei due frammenti, ne indicasse come probabile autore Pomponio o Paolo. Tuttavia avevano detto che i frammenti medesimi non si trovavano fra i passi delle loro opere, contenuti nei Digesti. Lo Scialoja, invece, pur colla tenue traccia delle poche lettere rimaste, non tardava ad indicare nelle due leggi 67 § 1 e 65 § 16 Dig. *pro socio*, XVII, 2, i due passi, tratti entrambi da Paolo, in cui i due brani sono in parte riprodotti.

(3) *BIDR.*, IX, 1897, pag. 126-42 e pag. 169-95.

(4) *BIDR.*, IX, 1897, pag. 174. — Fra i testi e documenti, quelli riprodotti da papiri sono i seguenti: IV. *Vendita di uno schiavo dell'a. 166 d. Cr.*, con una *Appendice* (pag. 139-42, 169-70); V. *Due frammenti del libro 32 di Paulus ad edictum* (pag. 170-71: è il riassunto dello studio ricordato sopra, in questa stessa pagina, nota 2); VI. *Garanzia giurata di comparizione* (pag. 172-73); VII. *Locazione di due ballerine* (pag. 174); VIII. *Donazione del quarto di interessenza di un νεκροτάφος dell'a. 247 d. Cr.* (pag. 175); IX. *Divorzio* (pag. 176); X. *Orazione imperiale* (pag. 177-80); XI. *Editto imper. relativo ai term. process. per le cause portate all'imperat. nelle prov.* (pag. 180-82); XIII. *Frammento incerto e framm. di un editto di Augusto ai veterani* (pag. 183-84).

(5) Ad es. nel *Verbale relativo all'apertura di un testam. del 26 maggio 184 d. Cr.*, nel *BIDR.*, VII, 1895, pag. 269-71, che conferma le notizie già date dallo Scialoja, nel precedente studio sopra il testamento di C. Longino Castore, intorno alla procedura relativa all'apertura dei testamenti.

si bene invece di poche, e anzi di pochissime pagine, tanto che non più di cinque sono ad esempio quelle dei *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, dove si contiene la felice ricostruzione dei due frammenti di Paolo che sopra ho ricordati (1). Ma è la finezza dell'indagine e dell'osservazione quella che nello Scialoja attrae e persuade, e vorrei dire sorprende. Appartiene all'intelletto squisitamente critico di questo insigne Maestro il non diffondere mai il discorso in ambiti che non attengano strettamente al tema preso a trattare. Il suo spirito sembra aborrire da ogni nota, amplificazione o commento, che debbano supporre in un lettore informato. Egli pone i quesiti, e li risolve con lucidi e rapidi tocchi. Ma dove passa lascia il suo solco. La sua è la freccia d'oro gettata in un campo che i nostri, in quel periodo, non avevano ancora percorso; o se si vuol meglio, è un grande spiraglio aperto a gettare fasci di luce sopra gli studi romanistici che erano in quegli anni, in Italia, nel periodo di una vigorosa ripresa, e che anche dalle ricerche papirologiche avrebbero tratto nuovo alimento per il loro fecondo sviluppo.

Ed ecco, difatti, poco di poi (1899), Nino Tamassia e Giovanni Setti unire i loro talenti, per la illustrazione di due papiri di Ossirinco (2). Ecco, nel 1901, Pietro Bonfante, che già aveva volto in latino, per lo Scialoja, il testamento di C. Longino Castore, volgare, parimenti in latino, la cosiddetta *petizione di Dionisia*, un importante papiro processuale del 186 d. Cr. (3), le cui « prime illustrazioni » erano riassunte dal De Ruggiero (4). Ecco, parimenti in quell'anno, Contardo Ferrini, già benemerito degli studi papirologici per l'edizione, la versione e le note della *Costituzione degli Ateniesi* (5),

(1) Vedi sopra pag. 262, n. 2.

(2) N. TAMASSIA e G. SETTI, *Due papiri di Ossirinco*, negli *Atti Ist. Ven.*, 1899-900, t. LIX, pag. 751-77. — Nella prefazione è detto argutamente che, siccome gli studi papirologici hanno d'uopo « di sussidi filologici e letterari, che la coltura giuridica sola non può fornire, questo spiega perchè un barbaro ricercatore di antichità giuridiche abbia creduto bene di associarsi l'opera di un ellenista classico; e come pel comune lavoro le indagini possano riuscire più fruttuose e complete ».

(3) P. BONFANTE, *La petizione di Dionisia con traduzione latina*, nel *BIDR.*, XIII, 1901, pag. 41-60.

(4) R. DE RUGGIERO, *Le prime illustrazioni della cosiddetta petizione di Dionisia*, nel *BIDR.*, XIII, 1901, pag. 61-71.

(5) C. FERRINI, *La costituz. degli Ateniesi di Aristotele. — Testo greco, versione, introduz. e note*, Milano, 1891 (e già prima: *Intorno alla costituz. degli Ateniesi di Aristotele*, nei *Rend. Ist. Lomb.*, vol. XXIV, pag. 554).

postillare, con acuto commento, due papiri giuridici, uno latino e uno greco, di Harîr nel Fajûm (1). Ecco Emilio Costa prendere le mosse dal papiro fiorentino numero 1 (di cui dovrò dire fra breve), e iniziare con esso la serie dei suoi studi papirologici sopra i mutui ipotecari greco-egizi (2).

Per verità deve riconoscersi che con lieti auspici si apriva da noi il secol nuovo, che il Mitteis aveva vaticinato dover essere quello della papirologia.

Ma più ancora è mestieri di ricordare, di quel periodo, taluni scritti che, prescindendo dall'edizione o dal commento di questo o quel papiro, pongono in generale il problema dei rapporti fra la papirologia e il diritto romano, e più ancora fra la papirologia e la storia del diritto romano; e alla sua soluzione apportano nuovi contributi, indirizzati ad orientare sempre meglio la scuola e la scienza italiana nel nuovo campo d'indagine aperto agli studiosi. Di questi scritti due sono particolarmente notevoli (3): uno del De Ruggiero (4), il quale proponendosi un compito, per allora senza precedenti anche nella dottrina straniera (5), cercava di sceverare dalla gran massa dei papiri e degli studi intorno ai papiri la parte riguardante il diritto, e in special modo il diritto romano: un lucido saggio, pieno di fervore e di fede, dove al rammarico che troppo poco si fosse fatto sino allora in Italia è congiunto l'augurio che molto più si facesse in seguito, così che anche per questa via si potesse affrettare al nostro paese il raggiungimento di quel primato negli studi di diritto romano, che uno scrittore tedesco aveva allora allora augurato agli Italiani (6).

(1) C. FERRINI, *Intorno a due papiri giuridici di Harîr (Fajûm)*, nei *Rend. Ist. Lomb.*, XXXIV, 1901, pag. 1087.

(2) E. COSTA, *Sul papiro fiorentino num. 1*, nel *BIDR.*, XIV, 1902, pag. 47-50.

(3) Un terzo, del GATTI, *Il dir. rom. e la papirologia*, negli *Studi e doc. di st. e dir.*, XXIII, 1902, pag. 141-45, è semplicemente la notizia dello scritto di ugual titolo, pubblicato poco innanzi dal De Ruggiero (vedi la nota seguente).

(4) R. DE RUGGIERO, *Il dir. rom. e la papirologia*, nel *BIDR.*, XIV, 1901, pag. 57-69.

(5) Il breve articolo del VIREECK, *Die byzantin. Studien u. die Papyri*, nella *Byzant. Zeitschrift*, XI, 1902, pag. 284-88, è contemporaneo a quello del De Ruggiero (*BIDR.*, XIV, pag. 61 n. 3).

(6) Lo scrittore è il KALB, nei *Jahresb. über die Fortschritte d. klass. Altertumw.*, CIX, 1901 (ricordato dal De Ruggiero, *BIDR.*, XIV, pag. 65, n. 5).

L'altro scritto è del Brugi: un'interessante nota, pubblicata in due edizioni (1), nella quale non solo sono posti in luce i vantaggi più immediati che la papirologia era destinata a recare agli studi romanistici, col metterci in immediato contatto colla vita viva e vera del diritto di Roma nelle province, ma è acutamente detto che « per questa via la storia del diritto romano avrebbe risolto il problema delle interpolazioni e delle compilazioni » (2). E siccome poco innanzi il De Ruggiero, in uno studio sopra *i papiri greci e la stipulatio duplae* (3), aveva osservato come un papiro greco del 454 d. Cr., studiato da lui, rivelasse, insieme con altri papiri, l'esistenza in Egitto, e forse non nell'Egitto soltanto, di una consuetudine ostile al venditore (4), che avrebbe dato origine ad una costituzione di Giustiniano (c. 1 C., VII, 47), e questa, a sua volta, com'era già parso probabile al Girard (5), alla interpolazione di un frammento dei Digesti tratto dal giureconsulto Africano (fr. 43 D., XXI, 1); — così il Brugi ne prendeva argomento per meglio confermare la sua opinione (6), del resto assai prossima a quella che l'Erman in quello stesso periodo di tempo aveva formulata (7).

\*  
\*\*

Di qui innanzi (1902) la via può dirsi aperta, ampia, sicura. A questi pionieri della papirologia giuridica in Italia segue un'operosa schiera di artefici; e il vasto campo è con somma cura per-

(1) B. BRUGI, *I papiri greci e la storia del dir. rom.*, negli *Atti Ist. Ven.*, LXI, parte 2<sup>a</sup>, 1902, pag. 807-14 (un primo cenno, negli stessi *Atti*, parte 1<sup>a</sup>, pag. 231); e nell'*Antol. giurid. di Catania*, X, 1904.

(2) B. BRUGI, *Atti Ist. Ven.* cit., pag. 813-14.

(3) R. DE RUGGIERO, *I papiri greci e la stipulatio duplae*, in *BIDR.*, XIV, 1902, pag. 93-121. — Oltre che dei papiri greci, l'A. fa uso dei papiri ravennati del Marini e di altri documenti medioevali italiani editi dal Muratori e dal Tiraboschi, traendoli, come egli stesso ci dice, dal CHIOVENDA. *La condanna nelle spese giudiziali*, Torino, 1901, pag. 98-99, nelle note.

(4) E cioè quella di chiedergli con l'*actio empti* anche il *duplum* delle spese e degli accessori del prezzo (cfr. *I papiri greci* cit., pag. 118, 121).

(5) F. GIRARD, *Manuel élém. de droit romain*, VI<sup>a</sup> ediz., 1918, pag. 569, n. 2. (Della IV<sup>a</sup> edizione, citata dal De Ruggiero, pag. 546, n. 2).

(6) B. BRUGI, *I papiri greci* cit., pag. 813.

(7) Nella *Zeitschrift d. S.-S.*, R. A., XXII, 1901, pag. 241-49. — Questa conforme opinione dell'Erman, non meno che quella del Wenger, recensito da lui, sono ricordate dallo stesso BRUGI, *l. c.*

corso. Studiosi diversi per temperamento e per preparazione, ma uguali nel fervore della ricerca, recano il loro contributo di pensiero e di opera all'edificio che si viene mano mano costruendo. Che se l'elenco che venisse fatto di tutti i loro nomi e di tutte le loro opere (1) non sarebbe oggi ancor tale da dare luogo ad una di quelle imponenti rassegne, che alla mente dello Scialoja richiamavano quella famosissima dell'esercito greco, fatta da Omero nel libro II dell'Iliade (2), esso tuttavia sarebbe già tale da mostrare come i risultati raggiunti abbiano appieno corrisposto alle aspettative che all'inizio del secolo era consentito di formulare.

Vi sono specialmente taluni campi, in cui i nostri hanno segnato un'impronta personale e profonda, e io credo non peritura.

Per quanto riguarda, ad esempio, il diritto di famiglia, studi veramente acuti sul matrimonio e sul divorzio nell'Egitto greco-romano ci ha dato, in due riprese, il De Ruggiero (3); e un caratteristico documento di ἑγγραφὸς γάμος è stato studiato dal Maroi (4).

(1) Questo elenco, fino al 1920, è contenuto nel vol. III degli *Studi della scuola papirologica* di Milano, sotto i numeri XV: *Diritto*, e XVI: *Amministrazione - Costumi*, della *Rassegna di studi italiani di egittol. e papirologia* (pag. 294-317). - Brevi *Addizioni bibliografiche* vi ha apportato il MAROI, in *Aegyptus*, I, 1920, pag. 362-66. - Si tratta di un elenco assai diligente, e in molte parti completo. Osservo tuttavia, da un punto di vista sistematico, che non conveniva, nel piano generale, di separare il diritto dall'amministrazione, per unir questa ai costumi; e in ogni modo l'ordinamento avrebbe dovuto esser diverso, così che non accadesse, ad es., che gli studi dello SCIALOJA, del TASSISTRO e dello STELLA-MARANCA sopra *Il matrimonio dei soldati romani* comparissero, non fra gli studi giuridici, ma fra quelli riguardanti l'amministrazione, sotto la rubrica *Esercito*. Comprendo le difficoltà di un sistema; ma quello prescelto dovrebbe essere in queste parti modificato.

(2) V. SCIALOJA, *Diritto e giuristi nel risorgimento italiano*, nella *Rassegna contemporanea*, IV, 1911, pag. 1 (dell'estr.).

(3) R. DE RUGGIERO, *Studi papirol. sul matrim. e sul divorzio nell'Egitto greco-romano*, nel *BIDR.*, XV, 1904, pag. 179-282 (e su di essi G. BORTOLUCCI, nell'*Arch. giurid.*, LXXII, 1904, pag. 148-56); *Id.*, *Nuovi docum. per la st. del matrim. e del div. nell'Egitto greco-rom.*, negli *Studi stor. per l'antich. class.*, I, Pisa, 1908, pag. 161-98, 317-393.

(4) F. MAROI, *Un caratteristico docum. di ἑγγραφὸς γάμος. Per la storia del matrim. nell'Egitto greco-rom.*, in *BIDR.*, XXVIII, 1916, pag. 97-130. Allo studio del documento, che è il PSI. 64, l'A. fa precedere l'esame della distinzione fra matrimonio engrafico e agrafico, nonché un'indagine delle forme inferiori di matrimonio nell'Egitto greco-romano, con speciale riguardo alla συγγραφή τροφίτης e al concubinato.

Parimenti in questo campo, del diritto di famiglia, i παράφρασις e i bona materna sono stati studiati dal Castelli (1); l'ἀποκλήρυξις dal Buonamici (2); e nella speciale materia della tutela e della cura una numerosa serie di monografie è stata pubblicata dal Solazzi, del quale è ben nota la speciale competenza in questi studi (3).

Nel campo del diritto successorio, dove lo Scialoja aveva già aperto le vie col ricordato testamento di C. Longino Castore (4), una trattazione completa della successione testamentaria nei papiri greco-egizi è stata scritta da Vincenzo Arangio-Ruiz (5); e parimenti dell'Arangio sono le prime osservazioni intorno al sistema

(1) G. CASTELLI, *I παράφρασις nei papiri greco-egizi e nelle fonti romane*, Milano, 1913; *Id.*, *I bona materna nei papiri greco-egizi*, negli *Studi della Sc. papirol.*, II, Milano, 1917, pag. 77-79.

(2) F. BUONAMICI, *Di un nuovo doc. sulla apokeryxis e dei rapporti di tale istituto greco col dir. rom.*, in *Annali Univ. Tosc.*, XXXIII, 1913.

(3) S. SOLAZZI, *L'abdicatio tutelae e BGU. 1113*, in *Rend. Ist. Lomb.*, XLVIII, 1915, pag. 985-92; *Curatores pleni dei minori*, in *Atti Ist. Ven.*, LXXV, 1916, pag. 1599-1618; *Diritto uffic. e dir. popol. nella rappresent. process. dei pupilli*, in *Rend. Ist. Lomb.*, XLIX, 1916, pag. 202-14; *Tutor suspectus*, in *BIDR.*, XXVIII, 1916, pag. 131-88; *Le nozze della minorene* in *Atti Acc. Sc. Tor.*, LI, 1916, pag. 749-74; *Sulla competenza dei magistr. municip. nella costituz. del tutore durante l'imp. rom.*, in *Atti Ist. Ven.*, LXXVIII, 1917, pag. 1-24 (specialmente alle pag. 20-24); *Jus liberorum e alfabetismo (a proposito di POxy. XII, 1467)*, in *Rend. Ist. Lomb.*, 1918, pag. 586-97; *Il consenso del tutor mulieris alla sua nomina nei papiri e nei testi romani*, in *Aegyptus*, II, 1921, pag. 155-178; *Pagamento a se medesimo in un papiro di Amburgo* (chi paga a se medesimo è il tutore legatario Tito Flavio Capitone), in *Aegyptus*, II, 1921, pag. 289-302; *Fantasie e riflessioni sulla storia della tutela*, in *Studi Istit. esercitaz. Pavia*, VI, 1921, pag. 115-86. - In questo stesso campo, della tutela, si veda anche F. MAROI, *Un doc. bilingue di datio tutelae dell'Egitto greco-rom.*, in *Aegyptus*, I, pag. 139-53; e, per una particolare figura di tutela muliebri, propria del diritto locale, G. CASTELLI, Συνεστῶς e συμπαραῶν, negli *Studi Sc. papirol.*, I, 1915, pag. 50-56.

(4) Vedi sopra pag. 261.

(5) V. ARANGIO-RUIZ, *La successione testament. secondo i papiri greco-egizi*, Napoli, 1906; e su di esso l'ampia recensione del DE RUGGIERO, nel *BIDR.*, XIX, 1907, pag. 275-95. - Inoltre, prima e dopo l'Arangio, testamenti singoli sono stati studiati dal DE RUGGIERO, *Due papiri giurid. di Antinoe* (il primo dei due papiri è il testamento di Aurelio Kollouthos), in *BIDR.*, XIV, 1901, pag. 285; - dal BORTOLUCCI, *Il testam. di Acusilao*, in *Studi romanistici*, Padova, 1906, pag. 57-82; - e dal CASTELLI, *Un testam. rom. dell'a. 131 d. C.*, in *Studi Sc. Papirol.*, II, pag. 80-94.

della successione legittima nei papiri, un tema che per la estrema scarsità delle fonti non aveva ancora avuta trattazione nemmeno nella dottrina straniera, e anche il Mitteis aveva lasciato inteso (1).

Per quanto riguarda le obbligazioni, un'acutissima nota su la supposta *obligatio litterarum* nell'antico diritto greco è stata pubblicata dal Brandileone (2). Per ciò che si attiene a singoli contratti, sono stati studiati: la compravendita, almeno sotto taluni aspetti, dal De Ruggiero e dal Vassalli (3); il mutuo dal Costa (4) e dal Modica (5); la locazione di opere dal Costa (6); quella dei fondi rustici ancora dal Costa e dal Gentili (7); un caso particolare di locazione di nave dal De Ruggiero (8). Che se per quanto riguarda il Gentili è da fare lamento che la inadeguata preparazione giuridica dell'autore gli abbia impedito di vedere nel fondo del tema preso a trattare, così da fargli scorgere diverse figure

(1) V. ARANGIO-RUIZ, *Osservaz. sul sistema della success. legitt. nel dir. dei papiri*, negli *Studi Fac. Giurispr. Cagliari*, V, 1913, pag. 69-83.

(2) F. BRANDILEONE, *Sulla supposta obligatio litterarum nell'antico dir. greco*, in *Rend. Accad. Bologna*, 1919-20.

(3) R. DE RUGGIERO, *I papiri greci e la stipulatio duplae*, in *BIDR.*, XIV, 1901, pag. 93-121; F. VASSALLI, *Osservaz. sopra il contratto di vendita di un cavallo contenuto in un papiro egizio*, in *BIDR.*, XXXI, 1921, pag. 144-49. Vedi anche E. COSTA, *La c. 20 Cod. de pactis*, in *Rend. Acc. Bol.*, IV, pag. 23-27.

(4) E. COSTA, *Sul papiro fiorent. n. 1*, in *BIDR.*, XIV, 1901, pag. 47-50; *Mutui ipotecari greco-egizi*, in *BIDR.*, XVII, 1905, pag. 96-102; *Mutui senza termine nei papiri greco-egizi*, in *Riv. dir. comm.*, XXI, 1923, pagine 350-53. — Oltre a questi studi sul mutuo, ricordo del Costa anche quello *Sopra un nuovo docum. di deposito irregolare*, in *Rend. Accad. Bologna*, IV, 1910-11, pag. 35-41.

(5) M. MODICA, *Il mutuo nei papiri greco-egizi dell'epoca tolemaica*, Palermo, 1911.

(6) E. COSTA, *I contratti di lavoro nei papiri greco-egizi*, in *Mem. Accad. Bol.*, VI, 1911-12, pag. 63-76. — Vedi anche A. CALDERINI, *Aspetti e problemi del lavoro secondo i documenti dei papiri* (prolusione), Milano, 1920; e S. CUGIA, *Profili del tirocinio industriale (dir. romano: papiri greco-egizi)*, Napoli, 1922.

(7) E. COSTA, *Le locazioni dei fondi nei papiri greco-egizi*, in *BIDR.*, XIV, 1905, pag. 51-56; Id., *Nuove osservaz. sopra le locaz. greco-egizie dei fondi rustici*, in *Mem. Acc. Bol.*, VII, pag. 3-13; G. GENTILI, *Degli antichi contratti di affitto*, in *St. ital. filol. class.*, XIII, 1905, pag. 269-378.

(8) R. DE RUGGIERO, *Locaz. fittizia di una nave in un papiro greco-egizio dell'Pa. 212 d. Cr.*, in *BIDR.*, XX, 1908, pag. 48-76.

di contratto là dove non vi erano che atti o momenti diversi di un'unica figura contrattuale (1), l'opera di lui merita ugualmente ricordo ed elogio per la ricca somma dei materiali raccolti, e per i risultati raggiunti nella parte descrittiva degli istituti presi a studiare, a quel modo che desta profondo rimpianto la sua fine immatura, a 35 anni, nell'ospedale del Cairo, fra mezzo ai luoghi e alle memorie che egli aveva con tanto amore studiati (2).

Nel campo dei diritti di garanzia, la fideiussione è stata studiata dal Bortolucci (3); il pegno e l'ipoteca dal De Ruggiero e dal De Francisci (4), ma più specialmente dal Costa, nella serie di studi che ho già ricordati (5). — Nel campo dell'ordinamento catastale e dei libri fondiari, e più propriamente in quello « della pubblicità della proprietà fondiaria e dei diritti reali che vi si riconnettono », meglio che un ampio rendiconto, una vera monografia è stata scritta dal De Ruggiero (6), che già prima aveva pubblicato un notevole frammento di un libro di catasto, scoperto in un papiro mutilo, assai probabilmente del secolo III d. Cr. (7).

Il problema della schiavitù, e in special modo quello della manomissione degli schiavi, sono stati oggetto di assidue cure ad opera del Calderini (8). Inoltre punti singoli sono stati esa-

(1) G. GENTILI, *op. cit.*, pag. 276-289. Il Gentili stesso del resto riconobbe, sia pure implicitamente, la insostenibilità della sua tesi in una delle *Aggiunte* al suo studio (*l. c.*, pag. 378), determinata dalla pubblicazione nel frattempo avvenuta dell'opera del WASZYNSKI, *Die Bodenpacht. Agrargesch. Papyrusstudien*, I, *Die Privatpacht*, 1905.

(2) Il Gentili morì all'ospedale del Cairo il 6 agosto 1916; e la sua morte fu pianta, con profonda amarezza, dal VITELLI, nel *Marzocco* del 27 agosto di quell'anno.

(3) G. BORTOLUCCI, *La fideiussione nell'Egitto greco-romano*, in *BIDR.*, XVII, 1905, pag. 265-316.

(4) R. DE RUGGIERO, *Il divieto di alienaz. del pegno nel dir. greco-rom.* *Contributo papirolog.*, negli *Studi Fac. Giurispr. Cagliari*, II, 1910, pag. 3-87; P. DE FRANCISCI, *Il P. Jandanae 62*, in *Aegyptus*, I, 1920, pag. 71-82.

(5) Vedi sopra pag. 268, n. 4. Aggiungi: *Dell'ipoteca greco-egizia (a proposito del P. Strassb. 52)*, nelle *Mem. Acc. Bol.*, II, 1907-8, pag. 217-21.

(6) R. DE RUGGIERO, *Libri fondiari e ordinam. catastale nell'Egitto greco-romano*, in *BIDR.*, XXI, 1909, pag. 255-308.

(7) R. DE RUGGIERO, *Frammento di un libro catastale scoperto in un papiro greco dell'Egitto*, in *BIDR.*, XVI, 1904, pag. 193-205. Già in precedenza, del resto, il De Ruggiero aveva trattato del catasto greco-egizio, nelle *Prime osservaz. alla cosid. petiz. di Dionisia*, in *BIDR.*, XIII, pag. 64-68.

(8) A. CALDERINI, *La manomissione e la condiz. dei liberti in Grecia*, Milano, 1908; Id., *Liberi e schiavi nel mondo dei papiri*, Milano, 1918.

minati dal De Francisci (1), dal Bortolucci (2), e dal compianto Rotondi (3).

Per la storia della compilazione giustiniana ricordo gli studi del Vassalli e del De Francisci sopra i *frammenti di un indice del Digesto* (4), e quelli del De Francisci stesso e del Bonfante sopra il *frammento di un indice del primo Codice di Giustiniano* (5).

Nel campo del diritto pubblico segnalo, fra i molti, i nomi del Lumbroso, del Cantarelli e del Modica (6); e in particolare, per quanto riguarda l'editto di Caracalla e il papiro di Giessen 40, gli studi, in parte ancora inediti, del nostro Segrè (7).

Inoltre, come il Tamassia aveva rilevata la singolare corrispondenza tra il formulario dei papiri greco-egizi e quello dei documenti bizantini dell'Italia meridionale (8), e all'approfondimento

(1) P. DE FRANCISCI, *Intorno alle origini della « manumissio in ecclesia »* in *Rend. Ist. Lomb.*, XLIV, 1911, pag. 629-42.

(2) G. BORTOLUCCI, *Studi romanistici* cit., I. *La manomissione parziale dello schiavo comune da parte di un condomino*, pag. 5-56.

(3) G. ROTONDI, *La cost. 1 C. Iust. 7, 7 e la manumissio del servus communis nei diritti orientali*, negli *Scritti giuridici*, III, Milano, 1922, pag. 60-77. Il Rotondi, però, più che ad influenze greco-egizie, ritiene la riforma di Giustiniano dovuta ad influenze giuridiche orientali (pag. 73-75).

(4) F. VASSALLI, *Frammenti di un indice del Digesto*, in *BIDR.*, XXIV, 1911, pag. 180-203, e già prima in *PSI.*, vol. I, pag. 107-21; P. DE FRANCISCI, *Frammenti di un indice del Digesto*, in *Rend. Ist. Lomb.*, XLV, 1912, pag. 209-41; *Id.*, *PSI.* 55, lin. 122-128, in *Studi Sc. Papir.*, I, pag. 48-49.

(5) P. DE FRANCISCI, *Frammento di un indice del primo Codice Giustiniano*, in *Aegyptus*, III, pag. 68-79; P. BONFANTE, *Notizie*, in *BIDR.*, XXXII, 1923, pag. 277-282.

(6) Per i numerosi scritti del LUMBROSO, rinvio alla *Rassegna* cit., in *Studi Sc. Papir.*, III, pag. 308 e segg. - Del CANTARELLI segnalo, oltre agli scritti papirologici riprodotti fra gli *Studi romani e bizantini*, Roma, 1915, *La serie dei prefetti d'Egitto*, nelle *Mem. Acc. Lincei*, XII, 1906, pag. 47-120, e XIV, 1911, pag. 311-58, 385-440. - Del MODICA ricordo i *Contributi papirolog. alla ricostruz. e all'ordinam. dell'Egitto sotto il dom. greco-rom.*, Roma, 1916.

(7) G. SEGRÈ, *L'editto di Caracalla dell'a. 212 sulla cittadin. rom. e il pap. Giessen 40, I*, in *Atti Soc. Progr. Scienze*, VII, 1913, pag. 1013-1016; *Id.*, *Di nuovo sull'ed. di Caracalla relativo alla concess. della cidad. rom. e sul pap. di Giessen 40, col. I*, in *BIDR.*, XXXII, 1922, pag. 191-211. Un più ampio studio dell'A., di cui i due ricordati sono appunto la notizia o il riassunto, sarà pubblicato nei volumi in onore di Silvio Perozzi.

(8) N. TAMASSIA, *La defensio nei documenti mediev. ital.*, nell'*Arch. Giurid.*, LXXII, 1904, pag. 9-10; *Id.*, *La Falcidia nei più antichi docum. del m. e.*, in *Mem. Ist. Ven.*, XXVII, 1905, pag. 9-10 (nelle note).

di questa ricerca aveva animato uno dei migliori allievi della sua scuola, così questo suo allievo, Giannino Ferrari, assumeva il tema ad argomento di apposito esame, e lo svolgeva con sicura padronanza in quel suo libro: *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco-egizi*, che veniva accolto dal Krumbacher nel *Byzantinisches Archiv* (1); segno non dubbio dell'importanza che anche la dottrina tedesca conferiva a questo eccellente prodotto della più schietta scuola italiana.

Infine, pubblicatisi nel 1912, in Germania, i famosi *Grundzüge* del Mitteis e del Wilcken, un nostro giovane papirologo, il Modica, si proponeva uguale impresa anche in Italia (2). Che se il libro pubblicato da lui non ha forse raggiunto quei pregi di completezza e di precisione che sarebbero stati desiderabili, rivelando inesattezze e lacune che la critica più esperta non ha tardato a rilevare (3), piace tuttavia di ricordare ugualmente l'ardimentosa iniziativa di questo nostro studioso, e piace di augurargli che una nuova edizione del suo libro gli consenta di dare ai suoi risultati quella completezza di linee che era certo, sia dall'origine, nel suo disegno, e che conviene sia anche nella esecuzione.

\*  
\*  
\*

Una folla quindi di nomi, e una folla di opere; e non sono tutti, perchè ho detto sopra di volermi limitare soltanto a quelli che recassero un'impronta veramente personale, e soprattutto riguardassero direttamente i papiri. Al di là di essi vi sarebbero difatti tutti quegli altri scritti, dove l'argomento papirologico non

(1) *Byzantinisches Archiv*, Heft IV, Leipzig, 1910. - Del FERRARI ricordo anche, per gli opportuni raffronti col diritto greco-egizio, il *Contributo alla st. del dir. rom. volgare*, in *Atti Accad. Padova*, 1918, pag. 176 n. 3; il *Dir. matrim. secondo le Nov. di Leone il filosofo*, nella *Byzant. Z.*, XVIII; *La degenerazione della stipulatio nel dir. interm. e la clausola « cum stipulatione subnixa »*, in *Atti Ist. Ven.*, 1910, pag. 757-58; *L'obbligaz. letterale delle istituz. imper.*, ibidem, pag. 1200, 1204, 1207-9; i *Formulari notarili inediti dell'età bizant.*, in *Bullett. Ist. St. Ital.*, 33, 1912, pag. 65 sgg.; le *Ricerche sul dir. eredit. in Occid. nell'alto medio evo*, Padova, 1914, pagine 119-22, 164-65.

(2) M. MODICA, *Introduz. allo studio della papirolog. giurid.*, con prefazione di P. Bonfante, Milano, 1914.

(3) Alludo in particolare alla recensione del DE FRANCISCI, in *Studi Sc. Papir.*, I, 1915, pag. 221-23.

è il principale, e i papiri sono utilizzati soltanto a dimostrazione o ad illustrazione di un tema più ampio preso a trattare: — come accade ad esempio degli studi del Tassistro sul matrimonio dei soldati romani (1), o dello Zanzucchi sopra il divieto delle azioni famose tra coniugi (2), o di quelli su la *traditio ficta* del Riccobono (3); — a quel modo che nel campo delle relazioni fra la papirologia giuridica e le scienze affini sarebbero da ricordare le belle prolusioni del Pais e del Bortolucci, la prima sui rapporti fra epigrafia e papirologia giuridica (4), la seconda sui rapporti fra diritto romano e papirologia (5); — e per una rappresentazione chiara del progresso degli studi papirologici in Italia e fuori d'Italia, i lucidi prospetti contenuti nelle storie del diritto romano del Costa, del Bonfante e del Pacchioni (6).

Fra i nomi poi, che ho ricordato, sono parecchi di giovani, sopra i quali la papirologia sembra esercitare un fascino particolare, per la somma di enigmi che essa tuttora nasconde, per la luminosità dei risultati che tratto tratto disvela, per la suggestività di un mondo che a traverso di essa ritorna.

Orbene, a questo punto io vorrei che, fra questi giovani, mi fosse qui consentito di fermarmi brevi istanti sopra tre nomi, che mi sembrano impersonare tre diversi indirizzi, o quanto meno designare tre distinte personalità nel campo di studi di cui stiamo parlando, così da richiedere, almeno per rapidi cenni, un ricordo speciale:

(1) P. TASSISTRO, *Il matrim. dei soldati romani*, in *Studi e doc.* cit., XXII, 1901, pag. 1-82. Delle quattro parti in cui il lavoro è diviso, soltanto la terza riguarda i papiri. Su lo stesso tema vedi anche F. STELLA MARANCA, *Il matrim. dei soldati rom.*, negli stessi *Studi*, XXIV, 1903, pag. 313-25.

(2) P. ZANZUCCHI, *Il divieto delle azioni famose e la reverentia fra coniugi*, nella *Riv. it. per le sc. giurid.*, XLII, 1906, pag. 1-80 [specialmente alle pag. 58-60 (POxy. II, 282)], e vol. XLVII, 1910, pag. 1-57, 237-302 (specialmente alle pag. 46 n. 1, 57, 263-64).

(3) S. RICCOBONO, *Traditio ficta*, nella *Zeitschrift d. S.-S.*, vol. XXXIII, 1912, pag. 259-304 (specialmente alle pag. 269, 280-82, 295-97), e vol. XXXIV, 1913, pag. 159-255 (specialmente alle pag. 177-78, 220-24, 229).

(4) E. PAIS, *L' epigrafia e la papirolog. giurid.*, in *Riv. d' It.*, XI, 1908, pag. 781-99.

(5) G. BORTOLUCCI, *Diritto romano e papirologia*, Macerata, 1916.

(6) E. COSTA, *St. delle fonti del dir. rom.*, cap. XII, n. 17, pag. 201-4; P. BONFANTE, *Storia del dir. rom.*, 3<sup>a</sup> ediz., Milano, 1923, vol. 2<sup>o</sup>, *Appendici VII e VIII*, pag. 181-95; G. PACCHIONI, *Corso di diritto rom.*, vol. I, 2<sup>a</sup> ediz. *Appendice XII*, pag. CCXXV-XLV.

voglio dire l'Arangio-Ruiz, il De Francisci e il compianto Castelli. Congiuntamente essi hanno la benemerita di avere efficacemente promosso od aiutato il sorgere e il progredire in Milano di quella « Scuola Papirologica » che, pur avendo indirizzo prevalentemente storico e letterario, tuttavia, per merito loro, ha notevolmente sviluppato anche la parte riguardante il diritto. Distintamente, ciascuno di essi rivela la sua personalità a traverso i segni che seguono.

In primo luogo è l'Arangio. Questo nostro forte studioso che, appena ventiduenne, ha scritto il volume sopra la successione testamentaria nei papiri, che ho sopra lodato (1), ha seguito poi sempre, con fervida cura, lo sviluppo degli studi papirologici nella dottrina nostra e straniera, accompagnandone le particolari recensioni, o gli ampi annuali rendiconti, con acuti commenti (2). Convinto, come già lo Scialoja e poi il Ferrari, dell'utilità dei raffronti dei papiri greco-egizi coi nostri documenti medioevali, non ha mancato di approfondire in questo senso le ricerche, tutte le volte che il tema prescelto glie ne ha fornito l'opportunità o l'occasione (3). Da ultimo, pubblicatisi in gran numero, come non mai per lo innanzi, i papiri dell'età di Giustiniano e dei decenni successivi, si è rivolto con particolare cura a questo campo di indagine, certo fra i più interessanti per la storia del diritto romano: vale a dire l'applicazione immediata del diritto giustiniano nelle province; mostrando, a traverso alcuni lucidi esempi, come « nella persistenza di consuetudini avversate dalla legislazione giustiniana si designino spesso, altrettanto nitide quanto nei documenti occidentali dello stesso secolo e dei successivi, le linee di quel diritto romano volgare al quale si rivolgono, da qualche decennio, le più intense

(1) Vedi sopra pag. 267 n. 5.

(2) Specialmente importanti sono i due rendiconti per gli anni 1909 e 1910, in *BIDR.*, XXII, 1910, pag. 208-266, e XXIV, 1912, pag. 204-76. Fra le ultime recensioni dell'Arangio ricordo quelle a *BGU*, V, 1, il famoso γνώμων dell'ἴδιος λόγος, in *Atene e Roma*, III, 1922, pag. 216-23, col titolo: *Un « liber mandatorum » da Augusto ad Antonino Pio*; ed alla *Einführung* dello SCHUBART, ibidem, pag. 283-86: *Un nuovo manuale di papirologia*.

(3) Così particolarmente nell'ultimo suo lavoro: *Applicazione del dir. giustiniano in Egitto*, che ricordo nella nota seguente, specialmente alle pag. 27 n. 2, 33 n. 2, ecc. — Vedi anche, per questi riferimenti ai documenti occidentali, le due recensioni dell'ARANGIO ad E. RABEL e W. SPIEGELBERG, *Papyrusurk. d. öff. Bibliothek d. Univ. zu Basel*, in *Aegyptus*, I, pag. 377 ss., specialmente alle pag. 381-82; e ad A. STEINWENTER, *Studien zu den kopt. Rechtsurk. aus Oberaegypten*, ib., pag. 382-86.

ricerche e le più agitate discussioni degli storici del nostro diritto medievale » (1).

Poi ho detto il De Francisci. Ho già ricordati di lui taluni studi monografici assai pregevoli, quali quelli sopra il pignoramento di una fanciulla ingenua, e sopra i frammenti d'indice del Digesto e del primo Codice di Giustiniano (2). Altri ne potrei ricordare, quali gli studi su la « *episcopalis audientia* », o sul valore e sull'uso di βιβλίον e βιβλίδιον nel campo della procedura (3). Ma la sua personalità è più evidente in altri campi. Chiamato all'onore dell'insegnamento della papirologia giuridica in Roma, egli ne ha vigorosamente inquadrato il disegno nel più vasto problema dei cosiddetti diritti orientali mediterranei e delle loro influenze sopra il diritto romano imperiale (4). E come, in questo medesimo campo, il Carusi, da altra cattedra della stessa romana « *Sapienza* », aveva creduto di poter concludere per l'originaria *unità*, o almeno per il *fondo comune* dei diritti medesimi (5), il De Francisci, in una serie di

(1) V. ARANGIO-RUIZ, *Applicazione del diritto giustiniano in Egitto, in Aegyptus*, I, 1920, pag. 21-36. - Sempre in questo campo, l'Arangio promette nel suo scritto « di ritornare al più presto » su taluno dei problemi in esso sfiorati, « e su altri che le nuove collezioni pongono sul tappeto » (pag. 22).

(2) Vedi sopra pag. 269 n. 4, 270 n. 4, 5.

(3) P. DE FRANCISCI, *Per la storia della « episcopalis audientia »*, in *Annali Univ. Perugia*, XXX, 1918, pag. 47-75, specialmente alle pag. 71-74; *Id.*, βιβλίον e βιβλίδιον, in *Studi Scuola Papi.*, I, 1915, pag. 45-47. - Inoltre utili elementi l'A. ha dedotto dalla papirologia anche per i suoi studi su i contratti innominati (P. DE FRANCISCI, *Συνάλλαγμα. Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati*, Pavia, 1913-16, 2 volumi).

(4) Vedi la sua prolusione: *La papirologia nel sistema degli studi di storia giuridica*, Milano, 1920.

(5) Sono noti gli scritti del Carusi in argomento, e le polemiche che essi hanno determinato (Vedi particolarmente C. A. NALLINO, *Gli studi di E. Carusi sui dir. orient.*, in *Riv. studi orient.*, IX, 1921, pag. 55-182). - In ordine di data essi sono i seguenti: *Sui rapporti fra dir. rom. e dir. musulm.*, in *Atti Soc. progr. sc.*, 1913, pag. 827-60; *Gli studi dei dir. orient. mediterr. di fronte alla sc. del dir. e alla polit. colon.*, *ibidem*, 1916, pag. 557-600; *Sul fram. L. 38 del libro di dir. siro-rom.*, nel *BIDR.*, XXVIII, 1916, pag. 261-328; *Su tre papiri giurid. arabi*, in *Studi in onore di V. Simoncelli*, 1917, pag. 275-329; *Il problema del dir. compar. sotto l'aspetto scientif. legisl. e colon.*, in *Atti Soc. progr. sc.*, 1917, pag. 357-460; *Il probl. scientif. del dir. musulm.*, in *RISG.*, 1917, pag. 7-88; 1918, pag. 25-107, 145-228; *Per una scienza giurid. orientalistica*, *ibidem*, 1920, pag. 125-146.

studi, ha dimostrata la insussistenza di questa opinione (1), portando l'indagine sopra l'unico terreno dove essa poteva essere fruttuosa, e cioè quello delle influenze di quei diritti fra di loro e verso il diritto romano imperiale (2). Certo la questione è ancora lontana da una soluzione sicura. Lo ha avvertito lo stesso De Francisci. Si tratta — egli ha detto — di problemi formidabili che non potranno essere risolti ove prima « tutta questa materia non venga sottoposta ad una generale revisione critica, che dovrà essere preceduta da una ricostruzione metodica dei diversi sistemi giuridici orientali, come sta facendo ora il Koschaker per il diritto babilonese-assiro » (3). Ma sta in ogni modo a suo merito l'aver impostato il problema nei suoi termini veri, a quel modo che gli dà qui titolo di particolare segnalazione l'aver efficacemente chiamata la papirologia a conforto della tesi da lui propugnata.

Infine, il compianto Castelli. Io non so pensare a questo giovane amico, morto a 28 anni, senza che se ne rinnovi, dentro l'animo, lo strazio più vivo e profondo. Era, in verità, uomo di sentimento elettissimo, e temperamento di studioso squisito e completo. Conosceva, come pochissimi altri, le lingue e le letterature classiche, e le principali lingue moderne. Nel campo papirologico avrebbe certo impersonato quella felice unione tra la filologia e il diritto, che nella nostra tradizione fu già privilegio del Peyron, e che certo è quella che può dare frutti maggiori e migliori. Di lui ho ricordato i limpidi saggi sopra i παράφερνα, e sopra i *bona materna* nei papiri (4). Nelle note ho segnalato anche quelli sopra una figura particolare di tutela muliebre, e intorno a un testamento romano dell'anno 131 d. Cr. (5). Tutti

(1) P. DE FRANCISCI, *La supposta derivaz. comune dei dir. orient. mediterr.*, in *Riv. it. di sociol.*, 1921, pag. 1-32; *La scienza del dir. compar. secondo recenti dottrine*, in *Riv. internaz. di filos. d. dir.*, 1921, pag. 239-49; *La supposta unità delle forme della vendita nei dir. orient. mediterr.*, in *Riv. ital. per le sc. giurid.*, 1921, pag. 3-44; *Ancora dei dir. orient. mediterr. e dei loro rapporti*, in *Arch. giurid.*, LXXXVIII, 1922, pag. 26-63.

(2) Vedi particolarmente l'ultimo dei lavori citati, in *Arch. giurid.*, 1922, pag. 34-36, 63.

(3) P. DE FRANCISCI, in *Arch. giurid.* 1922, pag. 55.

(4) Vedi sopra pag. 267, n. 1.

(5) Vedi sopra pag. 267, n. 3 (in fine) e n. 5. Di lui ricordo anche quattro recensioni di contenuto papirologico, e cioè: *Recens. a POxy. X*, in *Studi Sc. Papirolog.*, I, pag. 205-11; *Recens. a PSI. III*, *ibidem*, pag. 213-15; *Recens. ad H. HETZIG, Griech. Heiratsverträge auf Papyrus*, *ib.*, pag. 223-24; *Recens. a Papyrus-Studien u. andere Beiträge*, *ib.*, pag. 224-25.

portano il segno della finezza del suo ingegno, e dei risultati che in più vasto campo avrebbe raggiunto, se la morte non avesse troncata nell'ora più promettente la sua giovinezza. Un illustre maestro ha scritto di lui che « la perfezione di quel che ha fatto e la elevatezza di quel che ha soltanto concepito, lasciano intravedere quale ideale di lavoro fosse da lui perseguito, e fanno tanto più amaramente rimpiangere la perdita precoce di uno dei più eminenti ingegni e degli spiriti più gentili e chiaroveggenti della nuova scuola giuridica italiana » (1).

La scienza lo ha già pianto, dedicando un volume di studi alla sua memoria (2). Sia oggi consentito alla scuola di ricordarlo; e maestri e discepoli ne compongano il nome coi fiori del più vivo e affettuoso rimpianto.

\*  
\*\*

Rimane un'ultima parte. Ho detto sopra che, per chiarezza di esposizione, avrei trattato distintamente, anzitutto dei lavori condotti su papiri già editi — lavori che, in ordine di tempo, sono stati anche i primi della nostra letteratura papirologica; — poi delle edizioni italiane di nuovi papiri. Ed eccomi a quest'ultima parte.

Qui il merito, più che dei giuristi, è dei filologi, le cui prime iniziative risalgono al 1900. In quell'anno la « Società italiana per l'incoraggiamento e la diffusione degli studi classici », su proposta del suo presidente, il Vitelli, deliberava di destinare una prima modesta somma — tutto ciò di cui poteva disporre — per l'acquisto di nuovi papiri. Questi erano infatti acquistati, nell'inverno, a Ghizeh, in Egitto, da Ernesto Schiaparelli, e portati a Firenze, sede della Società. Dal manipolo di questi primi papiri il Vitelli ne traeva uno assai importante, un contratto di mutuo con ipoteca del 153 d. Cr., e lo pubblicava nella rivista *Atene e Roma*, dandogli il nome di *Papiro fiorentino n. 1*, come « buon augurio » per una prossima collezione italiana (3).

La quale non si è fatta aspettare. L'anno seguente, difatti, l'Accademia dei Lincei, su proposta del suo presidente, il Villari,

(1) P. BONFANTE, nel vol. V degli *Studi pubbl. dall'Istit. di esercitaz. presso la Fac. di Giurispr.*, Pavia, 1919, pag. 360.

(2) È il III volume degli *Studi della Scuola Papirol.*, Milano, 1920, dedicato « alla memoria di Guglielmo Castelli amico consigliere maestro con gratitudine e con rimpianto ».

(3) G. VITELLI, *Da papiri greci dell'Egitto*, in *Atene e Roma*, marzo 1901, pag. 73 e seg.

e degli accademici Lumbroso, Vitelli e Comparetti, deliberava di fare sua l'iniziativa della Società per gli studi classici; di contribuire con mezzi propri alla raccolta di fondi che si veniva facendo, anche tra privati, per nuove missioni in Egitto (1); e di accogliere fra le sue pubblicazioni l'edizione dei nuovi papiri. In questo modo, con le somme raccolte, e con altre aggiunte dal Ministero della P. Istruzione, avevano luogo, fra il 1903 e il 1905, ripetuti viaggi e scavi in Egitto, ad opera del Vitelli, dello Schiaparelli, di Evaristo Breccia e di Giacomo Biondi (2); ed un copioso materiale papirologico era con somma cura raccolto.

Sono questi i *Papiri fiorentini*, così detti perchè « per la maggior parte conservati o da conservare in biblioteche fiorentine » (3). Di essi lo studio e la stampa furono tosto intrapresi dal Vitelli e dal Comparetti; e così già nel 1906 un I volume di *Documenti pubblici e privati dell'età romana e bizantina* era pubblicato a cura del Vitelli (4); nel 1911 un II volume di *Papiri letterari ed epistolari* a cura del Comparetti (5); nel 1915 un III volume di *Documenti e testi letterari*, di nuovo a cura del Vitelli (6).

(1) I nomi dei benemeriti oblatori sono ricordati dal Vitelli nella prefazione al vol. I dei *Papiri fiorentini*.

(2) E. BRECCIA, *Scavi eseguiti a Ghizeh e a Asmūnen. Relazione ad E. Schiaparelli*, in *Rend. Acc. Lincei*, 1903, pag. 461; E. SCHIAPARELLI, *Relaz. sui risultati della missione archeol. in Egitto*, nel *Bollett. Min. P. Istruz.*, 1904, pag. 1938-41; G. BIONDI, *Scavi eseguiti ad Hermupolis magna. Relaz. al prof. Schiaparelli*, in *Rend. Acc. Lincei*, 1905, pag. 282.

(3) Vedi la citata prefazione del VITELLI al vol. I. — Ivi è anche la storia delle prime missioni italiane in Egitto, e dei primi scavi ed acquisti.

(4) Un primo fascicolo, comprendente i primi 35 papiri, fu anzi pubblicato, con distinta prefazione, nel 1905.

(5) Un primo fascicolo (letterario) fu pubblicato nel 1908. Gli altri due (epistolari) nel 1910 e nel 1911. Questi ultimi comprendono in special modo la famosa corrispondenza *heroniniana* (nn. 118-277, con un'Appendice), interessante anche per lo storico del diritto, a cui pone innanzi il quadro vivo di una grossa azienda agricola del secolo III d. Cr.

(6) Dei papiri di questo III volume, tre, di contenuto giuridico (e cioè i nn. 280, 283, 286), erano già stati pubblicati dal FERRARI, *Tre papiri inediti greco-egizi dell'età bizantina*, in *Atti Ist. Ven.*, 1908, pag. 1187; altri tre, di contenuto parimenti giuridico (i nn. 368-70), dal GENTILI, nei suoi *Antichi contratti d'affitto*, in *St. it. fil. class.*, XIII, pag. 362, 366, 368; altri ancora dallo stesso VITELLI, in *Atene e Roma*, VII, 1904, pp. 123, 125, 178, 354, 356; in *Rend. Accad. Lincei*, XIII, p. 130; in *Ausonia*, 1907, pp. 137, 138, 139; nei *Mélanges Nicole*, 1905, pag. 193.

Nei tre volumi sono circa 400 papiri (1); e fra di essi, nel volume I e nel III, che a noi particolarmente interessano, molti di pregio per la storia del diritto pubblico e privato dell'Egitto romano e bizantino (2). Del che si ha chiara conferma nel fatto che, pubblicatasi nel 1912 la *Crestomazia* del Mitteis e del Wilcken, che ho già ricordata, i papiri fiorentini del I volume (il III in quell'anno non era ancora pubblicato) vi figurano in proporzione di gran lunga maggiore di tutte le altre collezioni papirologiche allora esistenti (3).

Ma non è questa la sola benemerita che l'Italia ha per l'edizione dei papiri. Nel 1908 difatti, intanto che si pubblicava il II dei volumi dei papiri fiorentini, e il Vitelli attendeva alla preparazione del III, sempre in Firenze, e ad iniziativa di Angelo Orvieto (4), si costituiva una « Società italiana per la ricerca di papiri greci e latini in Egitto ». I fondi occorrenti erano tosto raccolti per munifico concorso di numerosi soci ed oblatori (5). Diligenti scavi erano felicemente condotti ad Aschmunèn (Hermupolis magna) ed a Behnesa, presso l'antica Ossirinco (6), e nuovi acquisti erano fatti, così da riunire, fra il 1908 e il 1914, una cospicua raccolta di oltre 800 papiri. Di essi, nel 1912, era iniziata la stampa, con un I volume, comprendente 112 papiri. Seguivano a mano a mano gli altri volumi, sino al VI, pubblicato nel 1920. Inoltre, parecchi testi sono già preparati per un VII volume.

Se grande ho detta, per la papirologia giuridica, l'importanza dei volumi I e III dei papiri fiorentini, non minore è quella dei papiri della Società italiana. Basti ricordare che nei volumi IV-VI si contengono ben 324 papiri del secolo III av. Cr., tutti provenienti dal famosissimo archivio Zenoniano: fonte di capitale importanza per la conoscenza dell'ordinamento amministrativo, del regime delle acque e del sistema tributario della prima età tolemaica, e anche per la valutazione di tutta la politica dei Lagidi. Purtroppo non tutto quest'archivio di Zenone è contenuto nei nostri volumi. Almeno

(1) Esattamente 391: e cioè 105 nel vol. I, 173 nel II, 113 nel III.

(2) Per il vol. II, vedi la pagina precedente, nota 5.

(3) L'osservazione è del VITELLI, *I papiri della Soc. ital.*, in *Atene e Roma*, 1922, pag. 83; e per verità i papiri fiorentini del vol. I, compresi nella *Crestomazia* del Mitteis sono 15; in quella del Wilcken 9; e quindi complessivamente 24, e cioè quasi un quarto del loro numero complessivo (105).

(4) A. ORVIETO, *I papiri e l'Italia*, nel *Marzocco* del 19 gennaio 1908.

(5) I loro nomi sono ricordati in epigrafe ai volumi dei PSI.

(6) Due relazioni su questi scavi sono pubblicate nel *Marzocco* del 1° maggio 1910 e del 16 giugno 1912.

altri 300 papiri sono posseduti dal Museo del Cairo, dove si vengono pubblicando a cura dell'Edgar (1). Altri sono sparsi in collezioni europee ed americane. E molto si può attendere, e si è già ottenuto, dalla loro vicendevole integrazione. Ma quelli della Società italiana rappresentano in ogni modo una somma di materiali grandemente preziosa; e sopra di essi è essenzialmente incardinato il bel libro del Rostovtzeff: *A large estate in Egypt in the third century B. C.* (2).

Che se si sommino insieme i papiri della Società italiana e quelli fiorentini, sono oltre a 1100 i papiri che l'Italia ha già pubblicato, in 9 grandi volumi, anche per eleganza di veste tipografica assai pregevoli, « degnissimi di rappresentare nella papirologia internazionale l'operosità e il contributo di una grande Nazione ». Onde nell'aprile dello scorso anno, in Firenze, in una solenne adunanza in Palazzo Vecchio, alla presenza del Re, il Vitelli poteva dire, con legittimo orgoglio, che se l'amore al nostro Paese non faceva velo al suo giudizio, dopo gli Inglesi, la cui preminenza si comprende, e dopo i Tedeschi, il terzo posto nelle pubblicazioni papirologiche spettava omai agli Italiani (3). Nelle quali parole l'insigne filologo comprendeva forse anche l'augurio di risultati maggiori, se al buon volere dei promotori fossero stati per corrispondere i mezzi.

E non basta, poichè il Vitelli, in Firenze, riusciva ad animare intorno a sè anche una scuola. I sei volumi di papiri della Società italiana, pubblicati sotto la sua direzione, recano infatti, tra i collaboratori, i nomi di parecchi suoi allievi, e anche di talune sue allieve, che egli è venuto a mano a mano educando a tale lavoro (4). Si è così prodotto quello che talune volte abbiamo la-

(1) C. C. EDGAR, *Selected papyri from the archives of Zenon*, in *Annales du service des Antiquités de l'Égypte*, dal 1918 (in continuazione). - Un gruppo di 13 papiri zenoniani del Museo del Cairo erano già stati trascritti e pubblicati, per concessione del Museo, dal GENTILI, nel vol. IV dei PSI, pag. 158 (nn. 433-45).

(2) *Univ. of Wisconsin studies in the soc. sciences and history*, n. 6, 1922.

(3) G. VITELLI, *I papiri della Società Italiana*. Discorso tenuto alla presenza di S. M. il Re il giorno 21 Aprile in Palazzo Vecchio nella sala dei Dugento, in *Atene e Roma*, 1922, pag. 83-84.

(4) I nomi dei collaboratori dei sei volumi sono i seguenti: Medea Norsa (per tutti e sei i volumi), Teresa Lodi (per tutti i volumi, tranne il IV), Raffaello Bianchi (quattro volumi), Ermenegildo Pistelli, E. L. De Stefani, Matilde Sansoni (tre volumi), Angelo Segrè (due volumi), Enrico Bianchi, Aristide Calderini, Lorenzo Cammelli, Aless. Olivieri, Ugo Enrico Paoli, Giorgio Pasquali, Enrico Rostagno, Luigi Schiaparelli (un volume).

mentato come mancante da noi: la scuola, nella sua significazione più alta, che vuol dire comunione di spiriti e di opere fra maestri e discepoli, dove i maestri rinnovano le energie talora affaticate della mente nel contatto continuo coi discepoli, che hanno per sè il dono divino della giovinezza; e i discepoli affinano e perfezionano le naturali attitudini nel contatto coi maestri: mirabile temperamento di due età, che recano ciascuna inestimabili doni, e che congiunte assicurano alle iniziative più pronte e alle meditazioni più raccolte risultati larghi e sicuri.

Nè la Scuola fiorentina è la sola che fiorisca oggi in Italia. Un'altra scuola, difatti, è sorta, sin dal 1913, in Milano, presso quell'Accademia Scientifico-letteraria, auspice il compianto rettore Attilio De-Marchi. Vi hanno dato vita un giovane filologo: Aristide Calderini, e due giuristi: il De Francisci e il Castelli, che ho già ricordati (1). Più che una scuola di maestri e discepoli, essa è apparsa, negli inizi, quale un cenacolo di giovani animosi e solleciti, a cui era spinta il sincero entusiasmo, e guida il prudente consiglio che viene da una preparazione sicura e profonda. Poi, intorno a quei primi, si raggrupparono altri, e crebbero i giovani, uno dei quali, il Cosattini, eroicamente caduto durante la guerra (2). La Scuola ha già prodotto tre volumi di *Studi* (3), e pubblica, dal 1920, una rivista: *Aegyptus*, che è al quarto anno delle sue pubblicazioni. Completano la rivista due serie di « Supplementi »: l'una di divulgazione, di cui sono già usciti quattro volumetti: — il 3°, a cura del Ghedini, interessante anche per lo storico del diritto (4) —; l'altra scientifica, destinata in primo luogo ad accogliere l'attesa pubblicazione dei « Papiri milanesi » (5). I propositi della Scuola

(1) La prima iniziativa spetta al DE FRANCISCI, come appare dal suo rendiconto *Les études papyrologiques en Italie pendant la guerre*, nella *Revue égyptologique*, n. s., I, 1919, pag. 106.

(2) P. DE FRANCISCI, *Les études* cit., pag. 106.

(3) Si intitolano: *Studi della Scuola Papirologica*, vol. I, 1915; vol. II, 1917; vol. III, 1920.

(4) *Lettere greche di cristiani del III-IV secolo d. Cr.*, con introduzione versioni e commenti del prof. GIUSEPPE GHEDINI, Milano, 1923.

(5) A. CALDERINI, *I papiri milanesi ed altre antichità egizie in Milano*, prolusione, Milano, 1922. — Un primo fascicolo del fondo Vita-Jacovelli è di prossima pubblicazione. Un secondo fascicolo conterrà la collezione Castelli. Intanto, come lieto auspicio (il pensiero corre spontaneo al *Papiro fiorentino num. 1*), un primo papiro è stato pubblicato da A. CALDERINI, *Un papiro greco inedito della nuova raccolta milanese*, in *Recueil d'études égyptol. dédiées à la mémoire de J.-F. Champollion*, Paris, 1922, pag. 675-83.

sono quanto mai lodevoli, e i frutti già dati, preziosi: onde da Firenze il Vitelli ne ha fatto, con lusinghiere parole, l'elogio, accompagnandone l'opera con espressioni di fervido augurio (1).

Piace anche di dire che il lavoro dei nuovi papirologi lombardi si ispira ad una schietta ed alta idealità nazionale: « Chiamare a raccolta — com'essi scrivono — non tanto intorno a sè, quanto intorno all'idea nazionale che vorrebbero rappresentare, le forze vive e sane di tutti coloro che in Italia, direttamente o indirettamente, si occupano dell'Egitto antico »: mostrare con l'opera che la produzione scientifica italiana in questo campo « non è indegna di stare accanto alla produzione straniera » (2).

\*  
\*\*

Nel fondo del mio pensiero, questa è l'idea che ha animato anche me, allora che, rivolgendo l'animo alla cerimonia odierna, ho scelto il tema di questa mia prelezione. Mostrare cioè quanto si è fatto in Italia in un campo di studi che pochi, all'infuori degli specialisti, conoscono; e farlo non per ragione di semplice compiacimento, ma per trarne incitamento e sprone ad opera anche più fervida per l'avvenire.

Certo, nella papirologia giuridica, l'Italia ha fatto, in questi ultimi decenni, assai più e assai meglio di quanto i mezzi limitati di cui la nostra disciplina poteva disporre, avrebbero parso di consentire. Forse per la memoria sempre viva del Peyron, che sopra mi è stato caro di ricordare; forse per le tradizioni nostre umanistiche, così vive e parlanti specialmente in Firenze; certo è bastato che due insigni maestri, lo Scialoja e il Vitelli, in campi diversi, ma con unità di intenti, chiamassero intorno a sè gli studiosi, e più particolarmente i giovani, perchè questi abbiano, con mirabile slancio, risposto.

E così ancora una volta è apparsa nella sua piena luce questa verità profonda, che se per la risoluzione dei problemi, che la scienza, nel suo divenire, continuamente pone, contano i mezzi,

(1) G. VITELLI, *I papiri della Società Italiana* cit., pag. 93.

(2) Prefazione al vol. I dell'*Aegyptus*, pag. 1. Si leggano anche le belle parole, con cui la Prefazione si chiude: « L'appello più vivo però vogliamo rivolgerlo ancora agli Italiani, chiedendo pure i necessari aiuti materiali per una parte di quel programma di lavoro che, anche nel campo degli studi, deve essere scopo di ogni spirito sano nell'Italia nuova, che è sorta ».

conta ancor più la volontà, operosa per sè, animatrice per gli altri; e accanto ad essa il desiderio ardente di giungere alla verità, superiore alla gioia che la verità stessa ci arrecherebbe, se pure un giorno ci fosse dato raggiungerla; proprio come nell'allegoria del Lessing, che a Dio stesso che gli avesse offerto, nella mano destra, la verità, e nella sinistra invece il desiderio perenne di giungere alla verità, non avrebbe esitato a chiedere umilmente il beneficio di questo secondo dono, il solo fatto per gli uomini: il solo anche che possa mantenere perpetuamente acceso in un fremito di vita e di opere il nostro pensiero.

Queste cose dico ai giovani del primo anno di corso, ai quali il mio insegnamento, in particolar modo, è indirizzato. Ma queste cose dico anche per me, quasi esse fossero, in questo luogo, e in quest'ora, l'espressione più chiara del mio sentimento e del mio pensiero. Chiamato dalla benevolenza di illustri Maestri ad insegnare in questa Università, a me cara sopra ogni altra, — nessuna voce è dolce come quella della Madre che ci ha generati — io sento veramente il desiderio, e più il bisogno, di riaffermare questi propositi, che mi vengono dal loro altissimo esempio, e che troveranno nella collaborazione dei giovani la più sicura attuazione.

Così, lavorando fidenti, passeremo il nostro giorno. E poi che ogni attività data alla Scuola noi sentiamo e vogliamo come data alla Patria, piaccia a Dio che i nostri occhi vedano questa nostra Patria farsi sempre più grande nel mondo, progrediente sicura verso i suoi alti destini.

SILVIO PIVANO.